SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 92

Ministero della pubblica istruzione

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1996.

Istituzione e organizzazione dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di handicap.

96A3434

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 309.

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la sistemazione del personale degli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993, di prevedere l'adeguamento della normativa in materia di rilevazione dei carichi di lavoro e di assunzione di personale per gli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie, nonché di dettare norme per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso articolo 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto, e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

3. Il contributo *una tantum* per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

4. In deroga al comma 6 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione, da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

6. Gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1995 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e che non abbiano personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, possono procedere all'assunzione di personale, anche a tempo determinato, o stabilire rapporti di lavoro autonomo, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti fatta salva l'autorizzazione all'assunzione da parte della Commissione centrale per gli organici degli enti locali ai sensi dell'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992.

Art. 2.

Disposizioni relative alle procedure di mobilità

1. L'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis* (*Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali*). — *1.* Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi

dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale puo avviare le procedure di assunzione».

Art. 3.

Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

1. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

«*11*. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità».

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, sempreché dispongano di idonee risorse finanziarie.

3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-*bis*.

4. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

Art. 4.

Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità.

2. Al comma 3-*bis*, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte le seguenti parole: «risultante alla data del 31 agosto 1993.».

Art. 5.

Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

2. La durata dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, riguardante il personale avente i medesimi requisiti di cui al comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Art. 6.

Validità delle graduatorie

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

Art. 7.

Procedure concorsuali

1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

2. Per la copertura delle segreterie comunali generali di seconda classe che si rendono vacanti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'approvazione della graduatoria del primo concorso espletato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 235, il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 235 del 1996 inizia a decorrere dalla data di approvazione della predetta graduatoria.

3. La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami e per titoli, a centosessantatre posti di segretario comunale in esperimento, indetto con decreto ministeriale del 30 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 14 del 21 febbraio 1995, ferma restando la previa determinazione dei criteri generali di valutazione, procede alla attribuzione ai singoli candidati del punteggio relativo ai titoli di merito eventualmente prodotti successivamente alla correzione delle prove scritte e nei riguardi dei soli candidati ammessi a sostenere le prove orali. Il punteggio in tal modo attribuito viene comunicato ai candidati in data comunque anteriore a quella fissata per l'espletamento della prova orale.

Art. 8.

Misure di agevolazione della mobilità dei segretari comunali e provinciali

1. Le somme iscritte nel capitolo 1549 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, non impegnate entro il 31 dicembre 1995, possono essere impegnate nell'esercizio successivo a titolo di concorso dello Stato nel finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari, già di proprietà dell'ente, da destinare ad alloggio di servizio a favore dei segretari comunali e provinciali assegnati a sedi disagiate individuate a norma della legge 8 giugno 1962, n. 604, previo pagamento del canone determinato a norma dell'articolo 9, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 30 giugno 1996, sono determinati i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 previa approvazione di appositi progetti presentati dalle amministrazioni interessate e le modalità di rendicontazione dei contributi assegnati.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Numero degli assessori

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: «non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'articolo 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'articolo 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due».

2. L'articolo 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. La giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per quelle con popolazione da 700.001 a 1.400.000 abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000 000 di abitanti».

3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.

Art. 10.

Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

1. Nell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: «il consiglio sia» e la parola: «presieduto» sono inserite le seguenti: «convocato e».

2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

«Art. 9-*bis* (*Presidenza dei consigli provinciali*). — *1.* Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'articolo 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

3. Nell'articolo 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo la parola: «comunale» sono inserite le seguenti: «o provinciale»; dopo le parole: «il sindaco» sono inserite le seguenti: «o il presidente della provincia».

4. Al comma 1 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, dopo le parole: «è previsto» sono inserite le seguenti: «dalla legge o dallo statuto».

5. Ai presidenti dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni capoluoghi di provincia o comunque superiori ai 50.000 abitanti si applicano le norme in materia di aspettative, permessi ed indennità stabilite dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli assessori di province o comuni delle stesse classi demografiche, compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

Art. 11.

Servizio di mensa scolastica

1. È autorizzata la spesa, nel limite massimo di lire 26.000 milioni, per le esigenze connesse al servizio di mensa fornito dagli enti locali, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1995, al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli enti locali stessi provvedono al servizio in favore degli alunni.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabiliti i criteri per la individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuito e le modalità di erogazione del contributo statale a favore degli enti locali che abbiano fornito il predetto servizio.

3. All'onere previsto dal comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1601 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1995.

Art. 12.

Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996».

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0327

DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. 310.

Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro «La Fenice» di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per accelerare la ricostruzione immediata del teatro «La Fenice» di Venezia;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di disporre l'erogazione di contributi a favore dei soggetti colpiti dall'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano, nonché interventi per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal medesimo evento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

Art. 1.

Interventi per la ricostruzione del teatro «La Fenice»

1. Per interventi di urgenza e per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nel comune di Venezia, a seguito dell'incendio che ha distrutto il teatro «La Fenice», nonché per le operazioni relative alla ricostruzione e alla rimessa in pristino del teatro medesimo, è autorizzato un primo finanziamento di lire 20 miliardi da iscriversi su apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, per l'anno 1996.

2. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per la determinazione dei relativi criteri e modalità di esecuzione, è istituita una commissione, presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal magistrato alle acque, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici, dal soprintendente del teatro «La Fenice» e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati.

3. Alla realizzazione degli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 4, si provvede, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

4. Con le medesime ordinanze si provvede, con onere a carico del comune di Venezia, anche alla ristrutturazione del teatro Malibran, individuando specifiche norme di sicurezza in relazione alle caratteristiche ed alla ubicazione dell'immobile.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Acquisizione di contributi privati e pubblici

1. Il prefetto di Venezia è, altresì, autorizzato ad aprire e gestire apposito conto corrente presso un istituto bancario ove far affluire contributi pubblici e privati per la ricostruzione e la rimessa in pristino del teatro «La Fenice». Nella gestione dei contributi, il prefetto deve evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi a qualsiasi titolo disposti per le medesime finalità e, ai fini della rendicontazione delle spese, osserva le vigenti disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, così come sostituito dall'articolo 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

CAPO II

Art. 3.

Interventi di urgenza e di riparazione a Secondigliano

1. Il sindaco di Napoli, o suo delegato, provvede alla realizzazione degli interventi di urgenza e, per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose a seguito dell'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano il 23 gennaio 1996, degli interventi di riparazione e ripristino delle opere pubbliche danneggiate. Provvede altresì al ripristino delle condizioni di sicurezza del sottosuolo della medesima area, compresi i primi interventi necessari per il risanamento edilizio, urbanistico ed ambientale. Il prefetto di Napoli provvede al completamento degli interventi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1996, n. 44.

2. Per le finalità indicate nel comma 1, i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento. Con successive ordinanze del

Presidente del Consiglio dei Ministri saranno individuate, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ulteriori deroghe, ove necessario.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato al comune di Napoli un contributo straordinario di lire 10 miliardi per il 1996 e di lire 10 miliardi per il 1997. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 5 miliardi per il 1996 e a lire 10 miliardi per il 1997, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro; quanto a lire 5 miliardi per il 1996, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, come determinata dalla tabella *C* della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Interventi a favore delle persone danneggiate

1. Alle famiglie delle persone decedute o disperse a causa dell'evento disastroso è attribuito un contributo di lire 50 milioni.

2. Ad ogni nucleo familiare, che risiedeva nell'immobile distrutto, è attribuito:

a) un contributo forfettario di lire 15 milioni per i danni subiti ai beni mobili;

b) un contributo forfettario, per componente, di L. 7.000.000 per favorire il ritorno a normali condizioni di vita.

3. Alle imprese commerciali e artigiane, ubicate nell'immobile distrutto, è attribuito un contributo fino a lire 50 milioni, in relazione all'attività svolta ed ai danni subiti.

4. Il prefetto di Napoli provvede, entro tre mesi, alla erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

5. Al relativo onere, pari a lire 1.200 milioni per il 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1996, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0328

DECRETO-LEGGE 3 giugno 1996, n. **311.**

Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per provvedere alla sistemazione degli edifici e delle infrastrutture dell'aeroporto Galileo Galilei di Pisa, in relazione allo svolgimento del prossimo Consiglio europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Per il proseguimento dei programmi finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico, ai sensi delle leggi 29 novembre 1984, n. 798, e 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati limiti di impegno

quindicennali di lire 125.000 milioni con decorrenza dall'anno 1997 e di ulteriori 60.000 milioni con decorrenza dall'anno 1998, in base al riparto di cui al comma 2.

2. I limiti di impegno di cui al comma 1 sono rispettivamente ripartiti, relativamente agli anni 1997 e 1998, in ragione di lire 52.600 milioni e lire 23.100 milioni per gli interventi in regime di concessione di competenza del Ministero dei lavori pubblici; di lire 19.800 milioni e lire 11.000 milioni per gli interventi di competenza della regione Veneto; di lire 41.800 milioni e lire 21.000 milioni per gli interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia; di lire 2.050 milioni e lire 900 milioni per gli interventi relativi all'aeroporto Marco Polo, in regime di concessione di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione; di lire 2.350 milioni e lire 1.200 milioni per gli interventi di competenza dell'Università di Ca' Foscari; di lire 1.200 milioni e lire 600 milioni per gli interventi di competenza dell'Istituto universitario di architettura di Venezia; di lire 5.200 milioni e lire 2.200 milioni per gli interventi di competenza della provincia di Venezia.

3. A valere sui limiti di impegno di cui al comma 2, i soggetti indicati al comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 139 del 1992 sono autorizzati a contrarre mutui con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 125.000 milioni per il 1997 e a lire 185.000 milioni annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Per la realizzazione di indifferibili interventi nell'aeroporto internazionale «G. Galilei» di Pisa, necessari per assicurare condizioni di sicurezza, di praticabilità e di decoro funzionali allo svolgimento del Consiglio europeo a Firenze, previsto nel corso del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, è autorizzata, per l'anno 1996, la spesa di lire 1,5 miliardi.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e delle relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante e la commissione può essere presieduta, in caso di assenza o impedimento del prefetto, da un suo delegato. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati, con il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi per l'organizzazione del Consiglio europeo di cui al comma 1.

3. All'attuazione degli interventi provvede il prefetto o un suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali, provinciali e comunali e, ove occorra, chiede la collaborazione degli uffici tecnici regionali.

4. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati, anche in deroga alle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

5. Al pagamento delle spese occorrenti provvederà la prefettura di Pisa, sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, nonché sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 3.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero dal tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0329

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1996.

Aggiornamento, per l'anno 1996, del trattamento economico del personale dirigenziale dello Stato non contrattualizzato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in base al quale per i dirigenti generali nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, che stabilisce criteri e modalità di aggiornamento annuale del trattamento economico dei «dirigenti civili e militari» dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1995, con il quale è stata determinata la misura dell'aggiornamento del trattamento economico dal 1° gennaio 1995;

Vista la nota dell'Istituto nazionale di statistica in data 1° aprile 1996, con la quale si comunica che l'incremento retributivo medio procapite registrato tra gli anni 1994 e 1995 è risultato pari a 2,89 per cento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 1996, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216;

Sulla proposta dei Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro;

Decreta:

Gli stipendi e gli assegni fissi e continuativi dei dirigenti generali statali e del personale con qualifica dirigenziale nonché dei professori e ricercatori universitari indicati all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in godimento alla data del 1° gennaio 1995 sono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, in misura percentuale pari a 2,89 per cento. Il relativo onere resta a carico dei pertinenti capitoli di bilancio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*

MOTZO, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1996
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 237

96A3543

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 maggio 1996.

Modalità attuative delle disposizioni previste dalle ordinanze n. 2396 e n. 2420 del 20 dicembre 1994 e 1° febbraio 1996 concernenti il movimento franoso in località «La Lama» nel comune di Corniglio. (Ordinanza n. 2441).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 1996, con il quale viene dichiarato a termine del citato art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 gennaio 1997 lo stato di emergenza nel comune di Corniglio (Parma);

Viste le ordinanze n. 2396 e 2420 del Presidente del Consiglio dei Ministri emesse rispettivamente in data 30 dicembre 1994 e 1° febbraio 1996 concernenti disposizioni urgenti volte a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi a seguito dell'evento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio (Parma) dalle quali si rileva una sostanziale continuità della fase di emergenza;

Vista la nota n. 232/Segr del 4 aprile 1996 con la quale l'assessore ai programmi d'area, qualità edilizia della regione Emilia-Romagna segnala l'esigenza di dare continuità amministrativa, nel periodo 20 ottobre 1995-5 gennaio 1996, alle due predette ordinanze al fine di consentire la copertura delle spese necessarie per le attività di consulenza tecnico-scientifica;

Ritenuta valida l'esigenza rappresentata dalla regione Emilia-Romagna;

Considerato che gli stanziamenti dei due provvedimenti sopranchiamati sono finalizzati alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare il medesimo movimento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio (Parma);

Considerata l'opportunità di trasferire le risorse residue dell'ordinanza 2396, rispetto agli interventi già attuati, sulle disponibilità finanziarie di cui all'ordinanza n. 2420;

Dispone:

Art. 1.

Il presidente della regione Emilia-Romagna è autorizzato a trasferire i fondi residui degli stanziamenti per gli interventi previsti sul movimento franoso in località «La Lama» del comune di Corniglio, di cui all'ordinanza n. 2396, sulle disponibilità finanziarie di cui all'ordinanza n. 2420. Su tali risorse gravano anche le spese che sono state sostenute per assicurare la continuità degli interventi posti in essere nel periodo 20 ottobre 1995-5 gennaio 1996.

Art. 2.

Il presidente della regione Emilia-Romagna è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui all'ordinanza n. 2396 del 20 dicembre 1994 con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A3470

ORDINANZA 30 maggio 1996.

Modificazioni all'ordinanza n. 2325/FPC in data 2 luglio 1993, riguardante gli interventi diretti a fronteggiare le conseguenze del sisma del 26 giugno 1993 verificatosi nel comune di Pollina. (Ordinanza n. 2442).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996, con il quale il Ministro dell'interno è stato delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;

Vista la delibera con la quale il Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 luglio 1993 ha dichiarato, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella zona del comune di Pollina, in relazione all'evento sismico del 26 giugno 1993, autorizzando interventi derogatori e straordinari finalizzati a riportare condizioni di normalità nel territorio comunale;

Vista l'ordinanza n. 2325/FPC in data 2 luglio 1993, concernente gli interventi urgenti diretti a fronteggiare le conseguenze del sisma sopraindicato;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 della suddetta ordinanza n. 2325/FPC con i quali viene assegnato alla regione siciliana un contributo straordinario di lire 3 miliardi per provvedere, ai sensi dell'art. 44, comma 2, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 anche in deroga alle vigenti disposizioni statali e regionali, all'attuazione degli interventi e delle opere di prima necessità ed urgenza, volti ad assicurare la pubblica e privata incolumità, anche mediante interventi sul patrimonio immobiliare pubblico e privato, luoghi di culto e beni di valore artistico e culturale;

Vista la legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 ed in particolare l'art. 144 con il quale viene stanziata la somma di lire 4 miliardi, in aggiunta all'assegnazione di lire 3 miliardi di cui all'ordinanza n. 2325/FPC, per gli interventi conseguenti all'evento sismico del 26 giugno 1993 verificatosi nel comune di Pollina e al contempo viene incaricato per l'attuazione il prefetto di Palermo;

Vista la nota n. 208 del 18 gennaio 1996 con la quale la regione siciliana ha chiesto di poter realizzare, tra gli interventi previsti dalla citata ordinanza n. 2325/FPC, una strada da poter utilizzare in caso di emergenza quale sicura via di accesso e di fuga tra il quartiere S. Francesco e la s.s. n. 286, atteso che quella esistente è esposta all'incombente pericolo dovuto all'instabilità del costone roccioso nord e che la sua messa in sicurezza richiederebbe un notevole impegno finanziario non giustificabile sotto il profilo tecnico-economico;

Vista l'ulteriore richiesta della regione, con la stessa nota di cui sopra, tesa ad estendere agli interventi di ripristino del patrimonio edilizio di cui alla propria legge regionale n. 25/93, la disciplina delle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992 e n. 2414 del 18 settembre 1995 emanate dal Dipartimento della protezione civile per disciplinare gli interventi relativi agli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990;

Vista l'ulteriore ordinanza emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2437 del 9 maggio 1996, inerente la disciplina soprarichiamata;

Vista, altresì, la nota n. 33780 del 24 novembre 1995 con la quale l'ufficio del genio civile di Palermo, in considerazione delle rilevazioni sismiche registrate dall'osservatorio geofisico di Gibilmanna in Cefalù (Palermo) ed avvertite anche dalla popolazione, ritiene tutt'altro che esaurita l'attività sismica ed opportuno il mantenimento dello stato di emergenza dichiarato a suo tempo dal Consiglio dei Ministri;

Vista, anche, la nota n. 4634 del 6 giugno 1995, con la quale il sindaco del comune di Pollina chiede di poter utilizzare parte dei fondi, stanziati dal Dipartimento della protezione civile con l'ordinanza n. 2325/FPC, non completamente utilizzati dal prefetto di Palermo, per erogare contributi e/o assegni mensili ai nuclei familiari costretti ad abbandonare le proprie abitazioni per effetto del citato fenomeno;

Visto, da ultimo, l'art. 15-*octies* della legge 26 febbraio 1996, n. 74, che autorizza l'emissione di una ordinanza integrativa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri alla propria, citata, ordinanza n. 2325/FPC del 2 luglio 1993 al fine di consentire la realizzazione di quanto sopra richiesto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

1. Fra gli interventi indicati nell'art. 2 della ordinanza n. 2325/FPC del 2 luglio 1993 viene prevista anche la realizzazione di una strada esterna di P.R.G. di collegamento dell'abitato di Pollina (quartiere S. Francesco) con la s.s. n. 286 bivio Piana di Pasquale che possa costituire una sicura via di fuga, in alternativa all'unica strada principale di collegamento dell'abitato con la s.s. n. 113 presentante situazioni di pericolo.

2. La suddetta strada esterna di collegamento verrà realizzata dal competente ufficio del genio civile di Palermo.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi infrastrutturali pubblici di cui al comma 2 del precedente articolo il genio civile di Palermo al fine di accelerarne l'esecuzione può procedere, in particolare, anche in deroga alle seguenti norme:

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1-3-4-5-6-7-8-9-10-23-26-27;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6-8-9-10-16-17-19-20-21-23-24-25-26-28-29-30, terzo comma, 32-34 con le modifiche introdotte dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*, art. 7;

legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, articoli 1-3-4-6-11-16-19-21-23-25-27-28-34-36-37-38-39, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le autorizzazioni, permessi, pareri e approvazioni inerenti al progetto dell'intervento di cui al comma 2 del precedente art. 1 dovranno essere rilasciate dagli enti competenti entro il termine di 15 giorni dalla richiesta del genio civile, decorso il quale si intenderanno resi favorevolmente.

3. I lavori relativi all'intervento di cui all'art. 1 devono appaltarsi nel termine di 90 giorni dall'approvazione del progetto, a tal fine, in deroga alle norme statali e regionali vigenti in materia, è autorizzata una congrua riduzione dei tempi previsti dalla normativa per l'effettuazione della gara d'appalto.

Art. 3.

1. Gli interventi e le opere inerenti al patrimonio edilizio privato, di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2325/FPC del 2 luglio 1993, dovranno attuarsi con le modalità, previste dalle ordinanze n. 2212/FPC del 3 febbraio 1992, n. 2245/FPC del 26 marzo 1992, n. 2414 del 18 settembre 1995 e n. 2437 del 9 maggio 1996, per quanto compatibili, emanate ai sensi della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4.

1. Il prefetto di Palermo provvede, sentito il sindaco di Pollina, all'assegnazione ed erogazione delle somme necessarie per il pagamento dei canoni di locazione da parte dei nuclei familiari sgomberati nelle more della riparazione delle abitazioni; in ogni caso detti contributi non potranno essere erogati oltre il 30 giugno 1998.

A tal fine utilizza le somme residue di quelle attribuitegli con l'art. 3 dell'ordinanza 2325/FPC del 2 luglio 1993.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A3471

ORDINANZA 30 maggio 1996.

Integrazione alle ordinanze n. 2409 del 28 giugno 1995 e n. 2424 del 24 febbraio 1996 concernenti disposizioni urgenti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione autonoma della Sardegna. (Ordinanza n. 2443).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 1996 con il quale il Ministro dell'interno è stato delegato ad esercitare tutte le funzioni attribuite al Presidente medesimo dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza previsto dall'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 1995 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza idrica nella regione Sardegna sino al 31 agosto 1996;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sardegna con la quale il Presidente della regione è stato nominato commissario governativo ed è stata prevista la predisposizione di un programma di interventi infrastrutturali da finanziare prioritariamente con i fondi specificatamente indicati nella stessa ordinanza e messi a disposizione del commissario medesimo, nonché con fondi regionali e di privati;

Vista l'ordinanza n. 2424 del 24 febbraio 1996 recante modifiche e integrazioni alla precedente n. 2409 del 28 giugno 1995;

Considerato che il commissario governativo delegato ha predisposto il programma degli interventi predetti sul quale, per la parte da finanziare con i citati fondi, è già intervenuta la presa d'atto del Dipartimento della protezione civile e dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente nonché l'esame della commissione scientifica, di cui all'art. 7 della sopra citata ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995, la quale ha suggerito di reperire risorse finanziarie pubbliche per garantire con certezza la realizzazione degli interventi previsti in programma a carico di fondi privati il cui reperimento non è stato ancora definito;

Considerato, altresì, che la realizzazione degli interventi in programma è prevista mediante affidamento ad enti strumentali della regione;

Ritenuto che per il finanziamento delle opere programmate da parte del commissario governativo sia necessario far ricorso, in deroga a quanto disposto dall'art. 68 dal regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'art. 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344 e dall'art. 6, comma 34, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, a mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per gli enti strumentali della regione, attuatori degli interventi con garanzia della regione autonoma della Sardegna ovvero alla regione stessa;

Sentita la Cassa depositi e prestiti;

Vista la relazione predisposta dal Dipartimento per la protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 68, del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'art. 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344 e dall'art. 6, comma 34, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per la realizzazione degli interventi programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, su richiesta di quest'ultimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ha concedere mutui, nel limite massimo di lire 300 miliardi, alla regione autonoma della Sardegna od ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi stessi con garanzia della regione medesima.

2. La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A3472

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, in Trento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento;

Vista la delibera del 26 gennaio 1996, con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 (ex art. 18), 20, 24 (ex art. 25 - Norme transitorie), l'inserimento dell'art. 9 nonché l'abrogazione degli articoli 19 e 24 (Norme transitorie) dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19 (ex art. 18), 20, 24 (ex art. 25 - Norme transitorie), l'inserimento dell'art. 9, nonché l'abrogazione degli articoli 19 e 24 (Norme transitorie) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con sede in Trento, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 2.

La Fondazione ha per scopi primari la promozione della ricerca scientifica e dell'istruzione in tutte le loro forme, preferibilmente attraverso istituzioni aventi sede nell'ambito della provincia di Trento.

La Fondazione, nella continuità degli scopi originari della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, persegue altresì finalità di utilità e di solidarietà sociale con le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

La Fondazione opera di preferenza attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

Essa può compiere, salvo quanto disposto dal successivo comma, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune nei limiti di legge o di statuto per il conseguimento di *tali scopi.*

La Fondazione amministra la partecipazione detenuta nella Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a.; non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, né possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla suddetta società per azioni.

La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detiene partecipazioni o ricevere dalle stesse garanzie, entro il limite massimo complessivo del 10 per cento del proprio patrimonio.

La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie né prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

Art. 3.

La Fondazione ha sede *legale* in Trento, in via Galileo Galilei n. 1, ed ha durata illimitata.

È facoltà del consiglio di amministrazione stabilire una o più sedi amministrative.

Art. 6.

Per il raggiungimento dei propri scopi la *Fondazione utilizza:*

a) i redditi derivanti dalla gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva *finalizzata all'aumento di capitale della società bancaria conferitaria ed a quella per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2 della legge n. 266/1991* di cui al punto *b) del precedente* art. 4;

b) le eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

L'acquisto e la cessione di azioni della società bancaria conferitaria sono regolate dalle norme di legge.

I proventi derivanti dalla cessione di azioni della società conferitaria *o di diritti di opzione sulla medesima sono reinvestiti, ovvero utilizzati per finalità gestionali, nel rispetto delle norme vigenti.*

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da numero *sei* consiglieri, più i membri cooptati dal consiglio medesimo ai sensi del penultimo e dell'ultimo comma del presente articolo.

Il presidente e il vice presidente sono nominati secondo le modalità previste dal successivo art. *13.*

Sei dei consiglieri sono nominati, *con le modalità previste dall'art. 9, su designazione:*

uno *del comune* di Trento;

uno *del comune* di Rovereto;

due *della provincia autonoma* di Trento;

due della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura *di Trento.*

I membri del consiglio di amministrazione dovranno possedere i seguenti requisiti:

essere residenti in provincia di Trento da almeno cinque anni;

essere soggetti provenienti dalle categorie imprenditoriali e professionali, ovvero dai campi d'intervento primari della Fondazione, individuati all'art. 2, primo comma, del presente statuto; in quest'ultimo caso dovranno essere dotati di alta qualificazione conseguita nell'ambito della propria attività professionale;

possedere i requisiti richiesti per i partecipanti al capitale delle banche e quelli previsti dall'art. 2392 *del codice civile;*

non trovarsi in una delle situazioni contemplate dai successivi articoli 10 e 12.

La nomina negli organi della Fondazione *con designazione da parte di enti diversi è funzionale esclusivamente al migliore e più proficuo andamento della Fondazione* e non comporta rappresentanza dei soggetti dai quali proviene la designazione; *è escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del designante sul nominato, revoca compresa.*

Dei due membri del consiglio della Fondazione nominati in seguito alla designazione della provincia autonoma di Trento uno dovrà essere residente nel circondario del tribunale di Trento ed uno nel circondario del tribunale di Rovereto, dei due membri del consiglio della Fondazione nominati in seguito alla designazione della camera di commercio uno dovrà essere residente nel circondario del tribunale di Trento ed uno nel circondario del tribunale di Rovereto.

La composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione, inclusi il presidente, il vice presidente ed i membri cooptati, dovrà essere tale da comprendere almeno tre membri provenienti dai settori d'intervento primari della Fondazione ed almeno quattro membri provenienti dalle categorie imprenditoriali e professionali, di questi almeno uno dovrà essere un professionista iscritto ad un albo professionale.

Il consiglio di amministrazione cooptera nel proprio seno il rettore dell'Università degli studi di Trento *ed il presidente della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento.* Potrà inoltre cooptare *un altro membro dotato di alta qualificazione conseguita nell'ambito della propria attività professionale nei campi d'intervento primari della Fondazione, individuati all'art. 2, primo comma, del presente statuto*

I membri cooptati non potranno, in ogni caso, superare il numero di *tre.* All'atto del compimento del mandato presso i rispettivi enti e comunque non oltre il limite previsto dal successivo art 10, *i presidenti degli enti citati al comma precedente* decadono dalla carica di membri del consiglio di amministrazione della Fondazione.

Art. 9.

Ciascuno degli enti citati al terzo comma dell'art. 8 designerà, per ogni nomina da effettuare, una terna di nominativi, ciascuno dei quali dovrà essere in possesso dei requisiti per la nomina. La Fondazione procederà alla verifica dei requisiti e quindi, in seduta del consiglio da tenersi pubblica o alla presenza di un notaio, verrà sorteggiato un nominativo da ciascuna terna proposta; il consiglio procederà seduta stante alla nomina del sorteggiato.

La composizione delle terne dovrà rispettare le regole seguenti.

La camera di commercio inserirà nelle terne di propria competenza nominativi da scegliere tra gli appartenenti alle categorie oggetto di interesse statutario da parte del medesimo ente; gli altri enti potranno designare nominativi di persone appartenenti alle categorie imprenditoriali e professionali, ovvero ai campi d'intervento primari della Fondazione, individuati all'art. 2, primo comma, del presente statuto.

Ciascuna terna formulata dalla provincia autonoma di Trento e dalla camera di commercio dovrà contenere tutti nominativi di residenti nel circondario del tribunale di appartenenza del membro del consiglio che ha cessato il mandato e che il nominando andrà a sostituire.

Per i dodici mesi successivi ad una precedente designazione, nessun nominativo potrà far parte di più di una terna, anche formulata da enti diversi.

Non potrà essere designato il nominativo di un soggetto ineleggibile ai sensi dei successivi articoli 10 e 12.

Qualora la composizione del consiglio di amministrazione, con la cessazione dall'incarico di un membro del consiglio medesimo, non rispetti più il requisito del terzultimo comma dell'art. 8, la Fondazione richiederà all'ente cui spetta la designazione di indicare una terna di nominativi dotati tutti delle caratteristiche necessarie a soddisfare la condizione medesima; tale richiesta è vincolante.

Ove il membro del consiglio della Fondazione che ha terminato il mandato sia rieleggibile ai sensi del successivo art 12, l'ente cui spetta la designazione potrà, se lo ritiene, proporre la sua riconferma, anziché formulare una terna di nominativi; in tal caso il consiglio di amministrazione della Fondazione procederà a nominare il designato. In alternativa l'ente, se trattasi della camera di commercio, può indicare il proprio precedente presidente, purché questi abbia terminato un mandato nel consiglio della Fondazione da non più di tre anni e sia rieleggibile ai sensi dell'art. 12.

La composizione delle terne, ovvero l'atto di riconferma del consigliere uscente o di accoglimento dell'ipotesi di cui al comma precedente, dovranno essere comunicati alla Fondazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Fondazione, da inviarsi con lo stesso mezzo. Detta comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi utili e necessari per valutare i requisiti dei designati; qualora tali termini non siano rispettati, il consiglio di amministrazione della Fondazione procederà direttamente alla nomina del membro mancante, rispettando anche il requisito territoriale. Nel caso in cui la verifica dei requisiti per uno o più designati desse esito negativo, la Fondazione inviterà ultimativamente l'ente designante a sostituire il o i nominativi con nominativi di soggetti dotati dei requisiti richiesti, entro il termine perentorio di trenta giorni, trascorso il quale la Fondazione procederà autonomamente alla nomina del consigliere rispettando anche il requisito territoriale.

Art. 10.

Il presidente, il vice presidente e gli altri membri del consiglio durano in carica cinque anni.

Il membro del consiglio di amministrazione (presidente e vice presidente inclusi) che cessi dal secondo mandato, anche non consecutivo, nell'arco di dieci anni, non può fare parte del consiglio nel quinquennio successivo.

Fatte salve le norme di legge, i membri del consiglio scaduti rimangono in carica fino a quando subentrino i loro successori.

I membri in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica per la durata residua del mandato dei loro predecessori.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto, sono dichiarati *decaduti dal* consiglio di amministrazione.

Il presidente prende l'iniziativa per la loro sostituzione invitando sollecitamente a *provvedere l'ente designante.*

Art. 11

Le cariche amministrative e di controllo assunte nell'ente Fondazione sono incompatibili con le cariche amministrative e di controllo assunte nella società conferitaria ai sensi dell'art. 1 del presente statuto e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio, *salvo quanto espressamente consentito dalle disposizioni in vigore.*

Inoltre, tali cariche sono incompatibili con l'appartenenza agli organi statutari degli enti che, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, effettuano le designazioni per il consiglio di amministrazione della Fondazione; fanno eccezione i membri cooptati ai sensi del penultimo comma dell'art. 8.

Non è consentito ad un singolo consigliere ricoprire più di tre incarichi amministrativi e di controllo in società aventi fini di lucro, partecipate dalla Fondazione direttamente ovvero indirettamente, ove la medesima Fondazione o la conferitaria Caritro S.p.a. abbiano provveduto a nominarlo o a designarlo.

Gli interessati dovranno versare alla Fondazione gli emolumenti eccedenti il doppio del compenso più alto previsto per le cariche ricoperte ai sensi del comma precedente, Fondazione inclusa.

Art. 12.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione i dipendenti in servizio della Fondazione o della società conferitaria, il coniuge ed i parenti fino al secondo grado degli altri amministratori o dei dipendenti della Fondazione.

Art. 13.

Il presidente e il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri in carica e devono essere scelti tra personalità del mondo dell'economia, delle professioni, della cultura e della scienza, che siano residenti da almeno cinque anni in provincia di Trento.

Non possono essere eletti alla carica di presidente e vice presidente *i sei membri del consiglio di amministrazione nominati con i meccanismi previsti all'art. 9* e quelli cooptati nel consiglio medesimo; l'incompatibilità dura anche nel caso di dimissioni, fino alla scadenza naturale del mandato.

La nomina alle cariche di presidente e vice presidente è inoltre preclusa a coloro che:

rivestano o abbiano rivestito nei tre anni antecedenti la carica di membro del Parlamento, ovvero cariche nei consigli o nelle giunte degli enti territoriali,

abbiano presentato la propria candidatura in elezioni politiche o amministrative, tenutesi nell'arco degli ultimi tre anni, senza peraltro risultare eletti;

ricoprano, o abbiano ricoperto nei tre anni antecedenti, cariche di partito sia a livello nazionale, sia in ambito locale;

siano presidenti o vice presidenti di enti pubblici o di organismi a prevalente partecipazione pubblica; l'incompatibilità dura anche in caso di dimissioni, fino alla scadenza naturale del mandato

Qualora il consiglio non provveda all'elezione entro quarantacinque giorni dalla scadenza ovvero dalla notizia della vacanza, la nomina è demandata al Ministro del tesoro, su richiesta del presidente della Fondazione ove la nomina riguardi il vice presidente, di quest'ultimo ove la nomina riguardi il presidente, del consigliere anziano ove la nomina riguardi entrambi.

Si intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

Art. 15

Il consiglio di amministrazione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto.

Il consiglio può delegare, determinandone i limiti poteri al presidente ed al vice presidente o a singoli consiglieri e conferire procure al segretario generale o a terzi.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data comunicazione al consiglio di amministrazione secondo le modalità da questo fissate.

Sono di esclusiva competenza del consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge, le decisioni concernenti

a) la modifica dello statuto

b) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell organizzazione della Fondazione,

c) la nomina del presidente e del vice presidente, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 13,

d) la nomina dei consiglieri nei casi previsti dall'art. 9,

e) la dichiarazione di decadenza dei consiglieri e dei sindaci;

f) la nomina e la revoca del segretario generale,

g) l'acquisto, la vendita, la permuta e la donazione di immobili,

h) l'acquisto e la cessione di azioni e la rinuncia all'esercizio del diritto di opzione relativamente alle stesse,

i) la determinazione dei patti ed accordi in genere relativi all'amministrazione di società partecipate direttamente dalla Fondazione,

l) la promozione di azioni avanti ad organi giurisdizionali e amministrativi e la resistenza alle stesse,

m) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi annuali nonché la sistemazione degli eventuali avanzi o disavanzi di gestione,

n) l'approvazione del regolamento per l'attività statutaria, dei programmi e dei progetti di cui all'art. 2, nonché dei criteri per la gestione dell'attività erogativa;

o) le determinazioni in ordine all'utilizzo del voto nell'assemblea delle società partecipate,

p) la determinazione dei compensi spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai sindaci.

Il consiglio di amministrazione può costituire comitati tecnici e scientifici formati da esperti scelti tra persone particolarmente competenti nei campi di intervento della Fondazione, chiamando a farne parte anche elementi esterni al consiglio di amministrazione. I comitati tecnici e scientifici hanno compiti di consulenza; i compiti, la durata, le modalità di funzionamento, nonché i compensi sono definiti dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può nominare commissioni consultive, di cui determina composizione, durata, attribuzione e modalità di funzionamento. Per la partecipazione al lavoro delle commissioni compete ai componenti una medaglia di presenza fissata dal consiglio di amministrazione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16.

Il consiglio si riunisce, di regola, ogni tre mesi ed ogni qual volta il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 dei membri. o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, debbono essere spediti, di norma a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli membri del consiglio e del collegio sindacale, in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica. Tuttavia il consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza di membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti

Tuttavia quelle relative alla modifica dello statuto, alla nomina del segretario generale, alla fusione o scioglimento dell'ente devono essere assunte con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza

Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, in caso di assenza o impedimento del vice presidente, dal consigliere anziano, *come definito al precedente art 13*

I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nominato dal consiglio. I verbali firmati dal presidente e dal segretario del consiglio sono trascritti su apposito libro vidimato ai sensi di legge.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza

Le votazioni su questioni riguardanti consiglieri, sindaci e personale direttivo sono fatte a scrutinio segreto Qualora sia richiesto dalla metà dei membri del consiglio presenti, lo scrutinio segreto deve essere utilizzato per le deliberazioni su qualsiasi altra materia. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 18

Il presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e sull'andamento generale dell'ente.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio (in qualsiasi sede e grado ed innanzi a qualsiasi autorità giudicante, anche amministrativa, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, e consulenti tecnici) e la firma

sociale; la rappresentanza legale e la firma sociale spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, al consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. *13*.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di quest'ultimo o di chi, nell'ordine, avrebbe dovuto sostituirlo

Art. 19
(ex art 18)

Presso la Fondazione funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle norme contenute nel codice civile in quanto applicabili

Di essi, uno è nominato dalla provincia autonoma di Trento, uno dalla camera di commercio di Trento, ed uno a rotazione dai comuni di Trento e di Rovereto.

Tutti i sindaci devono essere iscritti *nel registro dei revisori contabili, istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e possedere i requisiti previsti* dalla legge. *Devono inoltre possedere i requisiti previsti dall'art 2392 del codice civile.*

I sindaci restano in carica tre anni e sono confermabili. Fatte salve le norme di legge, i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

Essi intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

In materia di incompatibilità e cumulo delle cariche, si applicano ai sindaci le disposizioni di cui ai precedenti articoli *11 e 12*.

Ai sindaci spetta un compenso fisso su base annua stabilito dal consiglio di amministrazione con riferimento alle tariffe professionali dei dottori commercialisti, oltre a medaglia di presenza per la partecipazione alle *riunioni ed al rimborso* delle spese determinate dal consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente della Fondazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel periodo successivo.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, eleggerà il presidente del collegio.

Art. 20.

Il segretario generale è nominato dal consiglio di amministrazione, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nello statuto e del consiglio di amministrazione.

Potrà essere nominato anche fra il personale dipendente della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a., d'intesa con quest'ultima che lo distaccherà presso la Fondazione.

In particolare il segretario relaziona il consiglio di amministrazione sulle proposte di deliberazione da adottarsi dal consiglio medesimo, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse.

In caso di assenza o impedimento *del segretario, il presidente può designare in via provvisoria un sostituto.*

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il segretario costituisce prova dell'assenza od impedimento di quest'ultimo.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE

Art. 24.
(ex art. 25)

Il presidente, il vice presidente ed i componenti del collegio sindacale in carica alla data di approvazione delle modifiche al presente statuto permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

La previsione di incompatibilità di cui al secondo comma dell'art 11 è sospesa per i membri del consiglio di amministrazione che, all'atto dell'approvazione del presente statuto, si trovino già eventualmente in tale situazione.

Nel caso in cui uno dei membri la cui cooptazione è obbligatoria ai sensi del penultimo comma dell'art. 8 faccia già parte del consiglio di amministrazione in quanto nominato, egli permane nella carica fino alla scadenza naturale del mandato. In tale periodo è sospesa la cooptazione del presidente dell'ente di cui trattasi.

96A3473

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 maggio 1996.

Annullamento del decreto ministeriale 10 febbraio 1994 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Valle Maira - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Villar San Costanzo, e la nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1994 con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Valle Maira - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa ortofrutticola Valle Maira - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villar San Costanzo (Cuneo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Ezio Bertola ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del tribunale civile e penale di Saluzzo con la quale si comunica che la cooperativa suddetta è stata dichiarata fallita con sentenza del 12 febbraio 1994, depositata il 14 febbraio 1994, in data antecedente alla pubblicazione del decreto ministeriale sopracitato avvenuta in data 1° marzo 1994;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 10 febbraio 1994 con il quale la società cooperativa «Cooperativa agricola Valle Maira - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa ortofrutticola Valle Maira - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Villar San Costanzo (Cuneo), costituita per rogito notaio dott. Aldo Saroldi in data 4 gennaio 1979, rep. n. 626, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Ezio Bertola, è annullato.

Roma, 16 maggio 1996

Il Ministro: TREU

96A3475

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 20 maggio 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: spagnolo e 46/A - lingue e civiltà straniere: spagnolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI
E AMMINISTRATIVI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;

Visto il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'istanza di riconoscimento dei titoli professionali prodotta dalla cittadina spagnola sig.ra Munoz Medrano Maria Candida e la relativa documentazione allegata;

Considerato che il titolo spagnolo «Licenciado en Filosofia y Letras» conseguito dall'interessata il 18 luglio 1989 viene rilasciato al termine di un corso di laurea della durata di cinque anni dall'Università di Malaga;

Considerato che la sig.ra Munoz Medrano Maria Candida risulta in possesso del «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dalla sopraindicata Università in data 2 giugno 1989, e che, detto titolo è da considerare corrispondente al diploma di abilitazione nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado italiane;

Viste le dichiarazioni di valore rilasciate in data 1° luglio 1994 e 23 gennaio 1996 dal console d'Italia in Madrid che certificano il valore legale dei titoli di cui sopra;

Ritenuto che la conoscenza della lingua italiana risulta comprovata dal certificato rilasciato dal provveditorato agli studi di Foggia;

Vista l'intesa raggiunta nella conferenza di servizi, di cui all'art. 12 del sopracitato decreto legislativo, espressa nella seduta del 12 aprile 1996;

Ritenuto che ricorrono tutti i requisiti di legge per il riconoscimento;

Ritenuto, infine, che non sussitono i presupposti per l'adozione di misure compensative;

Decreta:

I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla sig.ra Munoz Medrano Maria Candida nata a Tarifa - (Cadice - Spagna) il 15 giugno 1965, e inerenti la formazione professionale di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado nelle classi di concorso 45/A - lingua straniera: spagnolo e 46/A - lingue e civiltà straniere: spagnolo.

Roma, 20 maggio 1996

Il direttore generale: D'AMORE

96A3505

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 15 maggio 1996.

Individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Piombino.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 8, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 concernente l'istituzione nel porto di Piombino dell'autorità portuale, con i compiti previsti dalla citata legge 28 gennaio 1994, n. 84;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità;

Ritenuta la necessità di individuare i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Piombino;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale possono essere definiti per quanto possibile con riferimento alle aree demaniali marittime interessate dal piano regolatore portuale e con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività portuali;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Piombino è costituita dalle aree demaniali marittime e dalle opere portuali comprese nel tratto di costa che va dalla radice della scogliera in allineamento al molo foraneo Batteria al bacino antistante la «Centrale ENEL di Tor del Sale», incluso, e dagli antistanti spazi acquei in cui si effettuano operazioni portuali.

Roma, 15 maggio 1996

Il Ministro: CARAVALE

96A3474

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 20 maggio 1996.

Sostituzione dell'art. 14 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, adottato con deliberazione n. 9726 del 15 gennaio 1996. (Deliberazione n. 9980).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Vista la delibera n. 9482 del 2 ottobre 1995 con la quale sono state definite le caratteristiche di un contratto uniforme a termine di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa MIB30, denominato MIB030;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996;

Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla disciplina relativa alla iscrizione degli operatori market makers sul contratto MIB030;

Delibera:

1. L'art. 14 del regolamento citato in premessa è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Operatori market maker)*. — *1.* È tenuto presso la Consob un «Elenco degli operatori market maker sul contratto MIB030», nel quale la Consob stessa iscrive gli operatori di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, con esclusione di quelli autorizzati all'attività di negoziazione esclusivamente per conto terzi, dotati di un patrimonio netto di almeno 10 miliardi, e lettera *c)*, autorizzati all'attività di negoziazione in proprio ai sensi dell'art. 16. comma 1, della legge n. 1/1991, dotati di un patrimonio netto di almeno 20 miliardi, che ne facciano richiesta, tenuto conto dell'adeguatezza della struttura organizzativa del richiedente e dell'esigenza di assicurare la piena funzionalità del mercato.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli operatori autorizzati presentano domanda alla Consob e, per conoscenza, al consiglio di borsa. La Consob procede all'iscrizione degli operatori autorizzati che ne abbiano fatto richiesta, in possesso dei requisiti indicati al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ciascun anno, anche tenuto conto dell'attività svolta in conto proprio sul contratto MIB030 dagli operatori autorizzati stessi in un periodo di tempo fissato precedente alle date di cui sopra. Ai fini dell'istruttoria dell'istanza, si applica il disposto dell'art. 9, comma 11, della citata legge n. 1/1991.

3. La permanenza nell'elenco di cui al comma 1 è subordinata:

a) al mantenimento dei requisiti di cui al medesimo comma 1;

b) al rispetto degli obblighi di cui all'art. 15;

c) allo svolgimento di scambi significativi anche in relazione al grado ed alle modalità di utilizzo del sistema di negoziazione.

4. Nel caso in cui venga accertato il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione dell'operatore autorizzato nell'elenco di cui al comma 1, la Consob fissa per la loro ricostituzione un termine non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente il termine la Consob dispone la cancellazione dell'operatore market maker dall'elenco.

5. Nel caso di accertata violazione degli obblighi di cui all'art. 15, la Consob, ferme restando le sanzioni di cui all'art. 13 della legge n. 1/1991, può disporre la sospensione per un periodo da 15 giorni ad un anno dell'operatore market maker dall'elenco di cui al comma 1 ovvero la cancellazione dello stesso dal medesimo elenco.

6. Nel caso di cui al comma 5, nonché nel caso in cui l'operatore autorizzato abbia richiesto la cancellazione dall'elenco, non può essere richiesta la nuova iscrizione nell'elenco medesimo se non decorsi diciotto mesi dalla data di cancellazione.

7. In occasione del 1° gennaio e del 1° luglio di ciascun anno la Consob valuta l'opportunità di cancellare dall'elenco di cui al comma 1, gli operatori market maker che non abbiano rispettato la condizione di permanenza di cui alla lettera *c)* del comma 3. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano in occasione del 1° luglio 1996.».

Le disposizioni della presente delibera entreranno in vigore il 22 maggio 1996.

La presente delibera sarà inviata in copia al consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 20 maggio 1996

p. *Il presidente:* ZURZOLO

96A3476

DELIBERAZIONE 22 maggio 1996.

Modificazione all'art. 29, comma 4, del regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare, adottato con delibera n. 8850 del 9 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 9983).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il proprio regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare adottato con delibera n. 8850/1994 del 9 dicembre 1994;

Visto, in particolare, l'art. 29, comma 4, del suddetto regolamento n. 8850/1994 in cui sono stabiliti i criteri di ripartizione dei valori mobiliari acquistati in esecuzione parziale di un ordine cumulato cui sono tenuti gli intermediari gestori;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al citato art. 29, comma 4, al fine di semplificare i suddetti criteri di ripartizione;

Vista la nota n. 00107512 del 2 maggio 1996 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa sul testo delle predette modificazioni tramesso dalla Consob alla stessa Banca d'Italia con lettera n. DAL/RM/95009490 del 13 novembre 1995;

Delibera:

1. L'art. 29, comma 4, del regolamento n. 8850/1994 è sostituito dal seguente:

«*4*. Ove l'ordine cumulativo di cui al comma 3 abbia avuto esecuzione in più tranches a prezzi diversi, il prezzo applicato a ciascun cliente sarà pari al prezzo medio ponderato delle singole esecuzioni parziali; ove l'esecuzione di detto ordine avvenga per un quantitativo inferiore a quello richiesto, detto quantitativo sarà proporzionalmente ripartito tra ciascun cliente in base alle decisioni di investimento per ciascuno assunte. In tal caso, ove sia necessario al fine di evitare l'attribuzione di quantitativi inferiori al lotto minimo, l'intermediario potrà operare i necessari aggiustamenti secondo criteri che avvantaggino i clienti per conto dei quali era stata assunta la decisione di rilasciare gli ordini aventi ad oggetto minori quantità.».

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 22 maggio 1996

Il presidente: BERLANDA

96A3477

COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1995.

Approvazione del secondo Programma triennale per le aree naturali protette.

IL COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante norme quadro in materia di aree protette;

Visto l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 394/1991, che prevede l'istituzione del Comitato per le aree naturali protette;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 della predetta legge n. 394/1991, riguardanti le modalità di deliberazione e formazione del Programma triennale per le aree naturali protette;

Viste le disponibilità finanziarie iscritte alla rubrica 2 dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'ambiente per gli esercizi finanziari 1994 e 1995;

Visto il Programma triennale per la tutela ambientale 1994-1996, approvato dal CIPE in data 21 dicembre 1993 e le sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla segreteria tecnica, a norma dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 394/1991;

Visto il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette, espresso nella riunione in data 15 novembre 1995, a norma dell'art. 3, comma 4, lettera *b*), della legge n. 394/1991;

udita la relazione del Ministro dell'ambiente, quale Presidente del Comitato per le aree naturali protette, illustrativa del Programma triennale per le aree naturali protette, contenente la ripartizione delle disponibilità finanziarie per le aree naturali protette nazionali e regionali;

Delibera:

Art. 1.

È approvato il Programma triennale per le aree naturali protette 1994-96 allegato alla presente del quale costituisce parte integrante.

Roma, 18 dicembre 1995

Il Presidente: BARATTA

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1996
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 29

ALLEGATO

IL PROGRAMMA TRIENNALE AREE PROTETTE 1994-1996 (Legge n. 394/1991, art. 4)

1. QUADRO PROGRAMMATICO.

1.1. *Quadro internazionale.*

Il Programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato P.T.A.P., costituisce parte integrante della politica nazionale per la conservazione della natura in accordo con i principali strumenti di settore operanti a livello internazionale e nazionale.

La politica di conservazione della natura a livello mondiale e in particolare la politica per le aree naturali protette si basano sulle risoluzioni del Piano di azione del IV Convegno mondiale sui parchi tenuto a Caracas nel 1992 e, soprattutto, sugli obiettivi definiti dai documenti conclusivi della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo di Rio de Janeiro del 1992:

Agenda 21 per lo sviluppo sostenibile del mondo;

Convenzione sulla diversità biologica.

Altri punti di riferimento internazionale sono le convenzioni di Berna, Bonn, Washington (CITES), Ramsar e Barcellona.

1.2. *Quadro dell'Unione europea.*

L'Unione ha approvato, in data 1° novembre 1993, il V Programma di azione nel settore ambientale basato sull'integrazione dell'ambiente con le altre politiche comunitarie. Nel settore della conservazione della natura il Programma definisce gli obiettivi politici e l'azione dell'Unione europea (U.E.) a favore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Viene in particolare confermata la necessità di conservare la natura e la diversità biologica quale presupposto indispensabile per il mantenimento dell'equilibrio biologico complessivo del continente europeo.

Per il conseguimento degli obiettivi sopracitati l'U.E. ha adottato le direttive comunitarie n. 409 del 1979 («direttiva uccelli») e n. 43 del 1992 («direttiva habitat») nonché il regolamento CEE n. 1973 del 1993 (regolamento «LIFE»).

La politica ambientale comunitaria fa riferimento a strumenti finanziari relativi a diversi ambiti di azione. La nuova politica agricola comunitaria (PAC), per esempio, si basa su un programma agroambientale indirizzato all'introduzione di modelli produttivi ecocompatibili basati sulla riduzione dell'impiego di mezzi tecnici, sulla protezione dello spazio naturale e in generale sull'estensivazione dell'agricoltura (regolamento CEE n. 2078/92). Di notevole interesse ambientale è anche il programma di misure forestali afferenti il regolamento 2080/92. Le suddette misure di accompagnamento si collegano con il regolamento CEE 2081/93 che si incentra sull'importanza dell'aspetto ambientale nel contesto dello sviluppo rurale.

1.3. *Quadro nazionale.*

La programmazione nazionale in materia di tutela ambientale è definita dalla legge n. 305 del 1989 che all'art. 1 prevede la redazione di un programma triennale di seguito denominato Programma triennale per la tutela ambientale (P.T.T.A.). Detto programma costituisce il principale strumento di pianificazione per la tutela ambientale; esso indica:

le aree programmate e i settori di intervento con l'indicazione degli obiettivi e delle priorità;

le risorse finanziarie disponibili;

le metodologie per individuare ed attivare i singoli interventi;

le procedure di spesa;

le procedure di verifica e controllo sull'attuazione del programma e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Con delibera C.I.P.E. del 21 dicembre 1993 è stato approvato il P.T.T.A. 1994/1996, successivamente modificato con delibera del 3 agosto 1994.

2. PROGRAMMA TRIENNALE PER LE AREE NATURALI PROTETTE 1994-1996.

2.1. *Oggetto del programma.*

Il programma triennale per le aree naturali protette 1994-1996 segue il primo programma approvato dal Comitato per le aree naturali protette il 21 dicembre 1993 relativo al periodo 1991-1993.

A causa delle difficoltà di avvio della legge quadro sulle aree protette ed in particolare della impossibilità di disporre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, della segreteria tecnica per le aree naturali protette (organo istruttorio del programma triennale per le aree naturali protette), non è stato possibile predisporre gli strumenti di programmazione in anticipo rispetto al loro periodo temporale di riferimento.

Con il presente programma si recupera in parte il ritardo accumulato e si pongono le premesse per realizzare, nell'anno 1996 il nuovo programma triennale 1997-1999.

Il presente programma non disponendo della Carta della natura e delle linee fondamentali dell'assetto del territorio, previste dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 394/1991, si limita ad attuare i punti *c*) e *d*) dell'art. 4, comma 1, della suddetta legge.

2.2. *Ripartizione delle risorse finanziarie.*

Le risorse finanziarie oggetto del presente programma sono riportate nella tabella n. 1 allegata e ammontano complessivamente a L. 154 600.000.000.

Le risorse disponibili sono ripartite sulla base dei seguenti criteri:

assegnazione a favore delle azioni nazionali ai sensi del paragrafo 5.2 del P.T.T.A. 1994-1996 di un importo pari al 3% delle disponibilità complessive per l'attuazione del P.T.A.P. nelle aree protette terrestri di interesse nazionale e regionale;

assegnazione delle somme destinate ad investimenti nelle aree protette marine ripartite in funzione della superficie protetta, tenendo anche conto della estensione delle zone a tutela integrale;

assegnazione della somma destinata alla istituzione di nuovi parchi nazionali agli istituendi parchi del Gennargentu - Orosei - Isola di Asinara, dell'arcipelago della Maddalena, del delta del Po e della Val d'Agri nella misura di L. 2.500.000.000 per area;

ripartizione delle somme totali residue tra il sistema delle aree protette di interesse nazionale e le aree protette di interesse regionale in funzione della estensione territoriale delle predette aree;

ripartizione delle risorse destinate alle aree protette di interesse nazionale sulla base di un contributo fisso di L. 500.000.000 e, per la parte restante, in funzione della loro estensione territoriale;

assegnazione ai parchi nazionali storici dell'Abruzzo, del Gran Paradiso e dello Stelvio, di un contributo straordinario di L 500.000.000 da destinare ad attività di salvaguardia e di gestione del patrimonio faunistico;

assegnazione alle regioni di una quota corrispondente alla estensione delle aree protette di interesse regionale inserite nell'elenco ufficiale delle aree protette con un minimo di L. 100.000.000 per regione.

2.3. *Assegnazione e trasferimento delle risorse finanziarie.*

Le risorse assegnate a ciascun ente di gestione dei parchi nazionali ed a ciascuna regione sono riportate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate al presente documento.

Le risorse di cui sopra saranno destinate a cura degli enti parco o di ciascuna regione assegnataria ad interventi volti a perseguire gli scopi istitutivi di ciascuna area protetta nell'ambito degli strumenti di programmazione previsti dai provvedimenti istitutivi delle stesse.

Per quanto riguarda le tipologie di intervento finanziabili per le aree naturali terrestri statali e regionali si definiscono nell'ordine elencato le seguenti priorità:

1) acquisizione aree;

2) attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale;

3) il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate;

4) il restauro di centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;

5) le informazioni ambientali;

6) conservazione ed eventuale reintroduzione di elementi particolarmente significativi della fauna.

Per le aree protette terrestri che non hanno usufruito dei finanziamenti afferenti al I P.T.A.P. 1991-93 possono inoltre essere finanziate le seguenti tipologie, compatibili con le finalità della legge n. 394/1991 ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15;

7) recupero dei nuclei abitati rurali;

8) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

9) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

10) attività culturali nei campi di interesse del parco;

11) agriturismo;

12) attività sportive compatibili;

13) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;

14) piano per il parco;

15) piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;

16) locazione o acquisto o esproprio di immobili;

17) compensi per i vincoli e indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvaggia.

Resta stabilito che l'ordine di priorità sopra indicato può essere adattato alle specifiche esigenze di programmazione degli enti di gestione, previo assenso del Ministero dell'ambiente.

Le risorse destinate alle azioni nazionali sono assegnate, come riportato nella allegata tabella, ai seguenti programmi:

predisposizione del quadro conoscitivo e gestionale del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette nazionali da affidare al coordinamento dell'Accademia italiana di scienze forestali;

predisposizione del quadro conoscitivo e gestionale degli habitat naturali definiti dal programma europeo Corine sulla base:

a) delle risultanze del progetto nazionale Bioitaly finanziato dall'Unione europea;

b) del progetto della Carta forestale realizzata per la regione Liguria dal raggruppamento temporaneo di imprese fra Aquater, Finsiel, Fisia, Italeco, Nomisma per conto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Il programma di cui al punto *a*), riferito all'area interessata dalla dorsale appenninica, sarà coordinato dalla Società botanica italiana ed affidato alle regioni territorialmente competenti.

La realizzazione del programma di cui al punto *b*) sarà coordinato dal raggruppamento di imprese precedentemente menzionato.

Il trasferimento e l'impegno contabile delle risorse di cui sopra sarà effettuato con decreto del Ministero dell'ambiente con il quale saranno definiti i criteri di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi ammessi a finanziamento.

3. *Istituzione di nuove aree naturali protette.*

Ai sensi dell'art. 36 della legge n. 394 del 1991, il Ministero dell'ambiente provvede all'istituzione delle riserve marine, riportate in elenco allegato, per le quali la Consulta per la difesa del mare ha concluso l'istruttoria preliminare ai sensi dell'art. 18 della legge n. 394/91.

Tab. 1 Ripartizione delle risorse finanziarie del P.T.A.P. 1994/96 (miloni di Lit.)

Azioni	Risorse
Azioni Nazionali	4.188
Aree protette Marine	5.000
Istituzione di nuovi parchi nazionali	10.000
Parchi nazionali	86.664
Aree protette regionali	48.748
Totale	**154.600**

Tab. 2 Ripartizione delle risorse destinate alle aree protette regionali (milioni di Lit.)

Regione	Aree prot. ha	% sul Tot. aree protette	% di calcolo	Quota superficie
Piemonte	108.338	15,26	15,30	7.382
V. Aosta	3.997	0,56	0,56	271
Lombardia	71.775	10,11	10,14	4.892
P.A. Bolzano	53	0,01	-	100
P.A. Trento	10.037	1,41	1,42	685
Veneto	39.498	5,56	5,58	2.692
Friuli V.G.	-	0,00	-	0
Emilia R.	45.641	6,43	6,45	3.112
Liguria	3.398	0,48	0,48	232
Toscana	35.274	4,97	4,98	2.403
Umbria	40.875	5,76	5,77	2.784
Marche	5.820	0,82	0,82	397
Lazio	76.251	10,74	10,77	5.196
Abruzzo	58.624	8,26	8,28	3.995
Molise	105	0,01	-	100
Campania	276	0,04	-	100
Puglia	715	0,10	-	100
Basilicata	8.325	1,17	1,18	567
Calabria	750	0,11	-	100
Sicilia	197.123	27,77	27,84	13.432
Sardegna	3.041	0,43	0,43	208
Totale	709.916	100,00	100,00	**48.748**

COMITATO PER LE
AREE NATURALI PROTETTE

Tab. 3 Ripartizione delle risorse destinate alle aree naturali protette di rilievo nazionale (milioni di Lit.)

Area protetta	Sup. Ha	% sul Tot.	Quota fissa	Quota emerg. faunistiche	Quota superficie	Totale
Dolomiti Bellunesi	31.512	2,48	500		1.913	2.413
Foreste Casentinesi	38.118	3,00	500		2.314	2.814
Arcipelago Toscano	3.419	0,27	500		208	708
Monti Sibillini	71.437	5,62	500		4.336	4.836
Pollino	192.565	15,15	500		11.687	12.187
Aspromonte	78.517	6,18	500		4.765	5.265
Val Grande	12.210	0,96	500		741	1.241
Gran Sasso Laga	148.935	11,71	500		9.039	9.539
Maiella	74.095	5,83	500		4.497	4.997
Vesuvio	8.482	0,67	500		515	1.015
Cilento Vallo di Diano	181.048	14,24	500		10.988	11.488
Gargano	121.118	9,53	500		7.351	7.851
Abruzzo	43.900	3,45	500	500	2.664	3 664
Gran Paradiso	70.286	5,53	500	500	4.266	5.266
Stelvio	134.620	10,59	500	500	8 171	9 171
Circeo	8.400	0,66	500		510	1 010
Altre aree protette di interesse nazionale	52.711	4,15	0		3.199	3.199
Totale	1.271.373	100,00	8.000	1.500	77 164	86.664

COMITATO PER LE AREE NATURALI PROTETTE

Tab. 4 Ripartizione delle risorse destinate alle riserve marine (milioni di Lit.)	
Riserva Marina	Risorse
Isole Tremiti	600
Torre Guaceto	600
Capo Rizzuto	1.000
Isole Egadi	1.400
Isole Ciclopi	300
Ustica	800
Miramare	300
Totale	**5.000**

COMITATO PER LE
AREE NATURALI PROTETTE

Tab. 5 Ripartizione delle risorse destinate alle azioni nazionali (milioni di Lit.)

Intervento	Soggetto cooordin.	Soggetto attuatore	Risorse
Quadri conoscitivi per la gestione del patrimonio agrosilvopastorale nelle aree prot.	Accad. It. Scien. For.		1.000
Quadri conoscitivi per la gestione degli habitat definiti dal Prog. europ. CORINE :			
a) sulla base delle risultanze del progetto nazionale Bioitaly			
	Soc. Botanica italiana		458
		Regione Emilia Rom.	295
		Regione Toscana	295
		Regione Marche	190
		Regione Lazio	270
		Regione Abruzzo	370
		Regione Molise	160
		Regione Campania	265
		Regione Basilicata	265
		Regione Calabria	320
b) sulla base del progetto di Carta Forestale realizzato per la Regione Liguria		R T I	300
Totale			4.188

COMITATO PER LE
AREE NATURALI PROTETTE

ELENCO DELLE AREE PROTETTE MARINE DA ISTITUIRE
Tavolara - Punta Coda Cavallo
Golfo di Portofino
Punta Campanella
Porto Cesareo
Penisola del Sinis - Mal di Ventre

96A3478

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 20 maggio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1937, n. 2240, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Viste le modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1993 (decreto rettorale 26 ottobre 1992);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 maggio 1992;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 18 luglio 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di ingegneria, relative all'adeguamento ai suddetti decreti, ed approvate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella adunanza del 7 marzo 1996;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 aprile 1996, prot. 612, ufficio II;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 70 a 80 sono sostituiti dai seguenti:

Art. 70 *(Istituzione dei corsi di laurea e di diploma).*

70.1. Presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di laurea:

1) ingegneria aerospaziale
2) ingegneria chimica
3) ingegneria civile
4) ingegneria dei materiali
5) ingegneria edile
6) ingegneria elettrica
7) ingegneria elettronica

8) ingegneria gestionale
9) ingegneria informatica
10) ingegneria meccanica
11) ingegneria nucleare
12) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

70.2. Sono altresì istituiti i seguenti corsi di diploma universitario:

1) ingegneria dell'ambiente e delle risorse
2) ingegneria delle infrastrutture
3) ingegneria dell'automazione
4) ingegneria meccanica.

70.3. L'accesso ai corsi di laurea e di diploma è regolato dalle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

CORSI DI LAUREA

Art. 71 *(Obiettivi dei corsi di laurea).*

71.1. Ad eccezione dei corsi di laurea in ingegneria gestionale e in ingegneria per l'ambiente e il territorio, aventi caratteristiche intersettoriali, tutti gli altri corsi di laurea afferiscono a uno dei tre seguenti settori, corrispondenti a vaste aree scientifico-culturali e a distinti ambiti professionali:

1) settore civile - corsi di laurea in: ingegneria civile, ingegneria edile.

2) settore dell'informazione - corsi di laurea in: ingegneria elettronica, ingegneria informatica.

3) settore industriale - corsi di laurea in: ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria dei materiali, ingegneria elettrica, ingegneria meccanica, ingegneria nucleare.

71.2. I corsi di laurea possono essere articolati in indirizzi; l'allegata tabella *A* riporta l'elenco degli indirizzi. Oltre che in indirizzi, i corsi di laurea possono essere articolati in orientamenti.

71.3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «dottore in ingegneria............» con la specificazione del corso di laurea seguito. Dell'indirizzo eventualmente seguito viene fatta menzione sul certificato di laurea.

71.4. Per ciascun corso di laurea è costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero di indirizzi e/o orientamenti.

71.5. Obiettivo generale di ciascun corso di laurea è quello di formare tecnici di elevata preparazione, qualificati per svolgere e gestire attività connesse con la ricerca e la progettazione e per promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica. Oltre ad una formazione ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorici, sia per le discipline propedeutiche sia per quelle ingegneristiche, deve essere pertanto conseguita una preparazione professionale approfondita in un campo delimitato nei suoi contenuti ed individuato dal titolo del corso di laurea.

Art. 72 *(Ordinamento dei corsi di laurea).*

72.1. La durata dei corsi di laurea è stabilita in cinque anni.

72.2. L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, prove parziali di valutazione, tirocinio ecc.). Per il corso di laurea in ingegneria edile l'attività didattica comprende un totale di almeno 4000 ore, al fine di soddisfare le esigenze formative stabilite dalla normativa C.E.E. per il riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione di architetto.

72.3. Le tabelle *B, C, D* ed *E* riportano le indicazioni dei settori scientifico-disciplinari e del numero delle corrispondenti annualità obbligatorie per i diversi corsi di laurea.

72.4. L'ordinamento didattico è riportato nelle tabelle con riferimento alla «annualità» intesa come corso di insegnamento monodisciplinare o integrato, comprendente in ogni caso non meno di 80 ore di attività didattica assistita. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, nessuno dei quali inferiore a 20 ore, affidati a docenti diversi.

72.5. Le modalità di svolgimento dei corsi di insegnamento dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente; particolare enfasi sarà dedicata alle connesse attività di laboratorio e progettuali. Si dovrà pertanto mirare, compatibilmente con le risorse disponibili, a classi di insegnamento limitate e, di norma, non superiori a 100 studenti.

72.6. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato gli esami di un numero minimo di ventotto annualità con esclusione dei corsi di laurea in ingegneria elettronica ed ingegneria edile per i quali è previsto un numero minimo di ventinove annualità.

72.7. Di tali annualità nove sono da scegliersi in accordo con la tabella *B*. I corrispondenti insegnamenti hanno l'obiettivo di creare la cultura di base e le competenze, anche strumentali, comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria.

72.8. Sei annualità (sette per il corso di laurea in ingegneria civile) sono da scegliersi in accordo con le tabelle *C*, i cui insegnamenti hanno la finalità di caratterizzare gli aspetti di base e professionali dei tre settori dell'ingegneria.

72.9. Cinque o sei annualità sono da scegliersi dalle pertinenti tabelle *D* i cui insegnamenti hanno l'obiettivo di fornire la cultura specifica e le competenze professionali generali dei singoli corsi di laurea. Fa eccezione il corso di laurea in ingegneria edile per il quale la tabella *D*.1.2, è composta da quattordicesima annualità.

72.10. Per i corsi di laurea intersettoriali (ingegneria gestionale e ingegneria per l'ambiente e il territorio) le annualità vanno scelte, oltre che dalla tabella *B*, dalle pertinenti tabelle *E*.

72.11. Gli indirizzi dei corsi di laurea hanno l'obiettivo di consentire l'approfondimento, in un particolare campo, di competenze sia di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. Le annualità, di numero non inferiore a tre, sono scelte dalla facoltà in accordo con l'obiettivo indicato.

72.12. Il consiglio di facoltà su proposta dei competenti consigli di corso di laurea delibera quali tra le restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie sul piano della facoltà e quali organizzare in orientamenti.

72.13. Per l'iscrizione agli anni successivi al primo, lo studente dovrà aver superato il seguente numero di esami: uno per l'iscrizione al secondo anno, quattro per l'iscrizione al terzo anno, otto per l'iscrizione al quarto anno, dodici per l'iscrizione al quinto anno. Nel caso in cui non abbia superato il previsto numero minimo di esami, lo studente dovrà iscriversi come ripetente o fuori corso.

72.14. Durante il primo triennio lo studente dovrà inoltre dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, superando una prova di accertamento le cui modalità verranno stabilite dal consiglio di facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici.

Art. 73 (*Regolamento dei corsi di laurea*).

73.1. Con apposito regolamento i consigli delle competenti strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di laurea secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

73.2. In particolare sarà specificato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 72, con l'indicazione delle denominazioni dei singoli corsi di insegnamento (monodisciplinari o integrati), della loro collocazione nei successivi periodi didattici e delle loro eventuali propedeuticità.

73.3. Andranno altresì specificati gli eventuali insegnamenti integrati con i loro moduli, le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione, la composizione delle relative commissioni, e le modalità dell'esame di laurea.

73.4. Per motivate esigenze didattiche possono essere istituiti corsi di insegnamento monodisciplinari di durata ridotta, corrispondenti a mezza annualità (da 40 a 60 ore).

73.5. Nel predisporre il piano degli studi, anche al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne, potranno essere utilizzati anche altri moduli didattici da quotarsi in frazioni di annualità, sino alla concorrenza massima di due annualità. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente esame, potrà essere ritenuta equivalente fino al massimo di una delle annualità previste per il conseguimento della laurea.

73.6. Ciascun anno di corso è articolato in due periodi di attività didattica (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno, separati dai periodi di valutazione finale degli studenti. Nel formulare il piano degli studi i consigli delle strutture didattiche competenti distribuiranno le attività didattiche tenendo anche presente la necessità degli studenti di disporre di un congruo periodo di tempo per lo studio individuale. Preferibilmente nel corso dell'ultimo anno, con apposite convenzioni o nel quadro dei programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione università-imprese, la facoltà favorirà l'effettuazione di stages e di periodi di studio anche nell'ambito della Comunità europea, sia presso strutture universitarie o laboratori di ricerca extrauniversitari, sia presso imprese o industrie qualificate.

73.7. Le attività didattiche non puramente teoriche, facenti parte dei singoli insegnamenti, potranno essere svolte anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l'Ateneo abbia stipulato apposite convenzioni.

73.8. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica degli studenti.

73.9. L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti in differenti corsi di laurea od indirizzi non comporta necessariamente identità di programma, di trattazione, e quindi di docente.

73.10. Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990, nonché ai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994).

Qualora l'ampiezza della materia lo richieda possono essere istituiti più insegnamenti contraddistinti da aggiunte quali: I, II, istituzioni, elementi, complementi, eccetera; con notazioni che chiariscano se l'insegnamento è destinato ad un determinato corso di laurea, oppure con espressioni che ne identifichino i particolari contenuti didattici.

TABELLA *A*

INDIRIZZI DEI CORSI DI LAUREA

Corso di laurea in ingegneria aerospaziale

- aeronautica.

Corso di laurea in ingegneria civile

- geotecnica;
- idraulica;
- strutture;
- trasporti.

Corso di laurea in ingegneria elettrica

- automazione industriale;
- energia.

Corso di laurea in ingegneria elettronica

- biomedica;
- controlli automatici;
- microelettronica;
- strumentazione;
- telecomunicazioni.

Corso di laurea in ingegneria informatica

- automatica e sistemi di automazione industriale;
- sistemi ed applicazioni informatici.

Corso di laurea in ingegneria meccanica

- costruzioni;
- energia;
- produzione.

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente ed il territorio

- ambiente;
- difesa del suolo;
- pianificazione e gestione territoriale.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AEROSPAZIALE

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B-S01A	Analisi matematica - Geometria Fisica matematica - Analisi numerica Logica matematica - Algebra Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A K05B	Sistemi di elaborazione delle informazioni Informatica	1
H15X-I27X P01A	Estimo - Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1

TABELLA *C.3*

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
H07A H07B	Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B I15B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale Principi di ingegneria chimica	1
I07X I09X	Meccanica applicata alle macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A I04B-I04C	Propulsione aerospaziale Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X I14A I14B	Tecnologie e sistemi di lavorazione Scienza e tecnologia dei materiali Materiali macromolecolari	1
I17X I18X	Elettrotecnica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1

TABELLA *D.3.1*

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
I03X	Fluidodinamica	2
I02A	Meccanica del volo	1
I02B	Costruzioni e strutture aerospaziali	1
I02C-K04X	Impianti e sistemi aerospaziali - Automatica	1

INDIRIZZI - AERONAUTICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
I02A	Meccanica del volo	1
I02B	Costruzioni e strutture aerospaziali	1
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C A03X-A04A A01A-A01B A02B-S01A	Analisi matematica - Geometria Fisica matematica - Analisi numerica Logica matematica - Algebra Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A K05B	Sistemi di elaborazione delle informazioni Informatica	1
H15X-I27X P01A	Estimo - Ingegneria economico-gestionale Economia politica	1

TABELLA *C.3*

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
H07A H07B	Scienza delle costruzioni Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B I15B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale Principi di ingegneria chimica	1
I07X I09X	Meccanica applicata alle macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A I04B-I04C	Propulsione aerospaziale Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X I14A I14B	Tecnologie e sistemi di lavorazione Scienza e tecnologia dei materiali Materiali macromolecolari	1
I17X I18X	Elettrotecnica Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1

TABELLA *D.3.2*

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Annualità
C05X-C06X	Chimica organica - Chimica	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I15E	Chimica industriale e tecnologia	1
I15C I15D	Impianti chimici Teoria dello sviluppo dei processi chimici	2
I08A I09X	Progettazione meccanica e costruzione di macchine Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *C*.1

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
H11X	Disegno	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

TABELLA *D*.1.1

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H04X	Trasporti (per gli indirizzi Trasporti e Strutture)	1
H05X	Topografia e cartografia	1
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica (per gli indirizzi Geotecnica e Idraulica)	1

INDIRIZZI - GEOTECNICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
D02B	Geologia applicata	
H06X	Geotecnica	4

IDRAULICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	
D02B	Geologia applicata	
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	
I17X	Elettrotecnica	4

STRUTTURE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A-H07B	Scienza delle costruzioni - Tecnica delle costruzioni	4

TRASPORTI

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	3

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA DEI MATERIALI

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *C*.3

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1

TABELLA *D* 3 3

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
B03X	Struttura della materia	
I15A	Chimica fisica applicata	1
I13X	Metallurgia	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
I06X	Misure meccaniche e termiche	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I17X	Elettrotecnica	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA EDILE

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *C*.1

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A-H01B	Idraulica - Costruzioni idrauliche	1
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
H11X	Disegno	1
I05B	Fisica tecnica ambientale	1

TABELLA *D*.1.2

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H08A	Architettura tecnica	1
H08B	Tecnica e produzione edilizia	1
H10A	Composizione architettonica e urbana	3
H11X	Disegno	1
H12X	Storia dell'architettura	1
H12X-L25C	Storia dell'architettura - Storia dell'arte contemporanea	1
H13X-H08A	Restauro - architettura tecnica	1
H14A-H14B	Tecnica e pianificazione urbanistica - Urbanistica	1
N10X	Diritto amministrativo	
Q05D	Sociologia dell'ambiente e del territorio	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	
H05X	Topografia e cartografia	
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	
H08A	Architettura tecnica	
H08B	Tecnica e produzione edilizia	
H10A	Composizione architettonica e urbana	
H11X	Disegno	
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	
H14B	Urbanistica	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I17X	Elettrotecnica	2

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRICA

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *C*.3

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1

TABELLA *D*.3.4

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1

INDIRIZZI - AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K04X	Automatica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	3

ENERGIA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I17X	Elettrotecnica	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	3

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *C*.2

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA *D*.2.2

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K02X	Campi elettromagnetici	1
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	
K04X	Automatica	1
K01X	Elettronica	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

INDIRIZZI - BIOMEDICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X-K06X	Elettronica - Bioingegneria elettronica	1
E06A	Fisiologia umana	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

CONTROLLI AUTOMATICI

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K04X	Automatica	3

MICROELETTRONICA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X	Elettronica	3

STRUMENTAZIONE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K01X-K06X	Elettronica - Bioingegneria elettronica	1
K04X	Automatica	1
K06X	Bioingegneria elettronica	1

TELECOMUNICAZIONI

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K03X	Telecomunicazioni	3

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *E*.2

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	2
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
I17X	Elettrotecnica	
K01X-K03X	Elettronica - Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
A04B	Ricerca operativa	
S02X	Statistica economica	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	
I11X	Impianti industriali meccanici	
I15C	Impianti chimici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1
I27X	Ingegneria economico-gestionale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P02B	Economia e gestione delle imprese	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *C*.2

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	1
K01X	Elettronica	1
K03X	Telecomunicazioni	1
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1

TABELLA *D*.2.3

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
A04B	Ricerca operativa	1
K04K	Automatica	1
K01X	Elettronica	
K03X	Telecomunicazioni	1

INDIRIZZI - SISTEMI ED APPLICAZIONI INFORMATICI

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	3

AUTOMATICA E SISTEMI DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
K04X	Automatica	3

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *C*.3

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1

TABELLA *D*.3.5

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A	Idraulica	
I03X	Fluidodinamica	1
I08A	Progettazione .meccanica e costruzione di macchine	1
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I04B	Macchine a fluido	
I06X	Misure meccaniche e termiche	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1

INDIRIZZI - COSTRUZIONI

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I08B	Meccanica sperimentale	2
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	
I06X	Misure meccaniche e termiche	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I08B	Meccanica sperimentale	1

ENERGIA

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	3

PRODUZIONE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I11X	Impianti industriali meccanici	3

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *C*.3

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
I05A-I05B	Fisica tecnica industriale - Fisica tecnica ambientale	
I5B	Principi di ingegneria chimica	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1

TABELLA *D*.3.7

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
B03X	Struttura della materia	
B04X	Fisica nucleare e subnucleare	1
I12A	Fisica dei reattori nucleari	1
I12B	Impianti nucleari	1
I12C	Misure e strumentazione nucleari	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
K01X	Elettronica	1
K04X	Automatica	1

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

TABELLA *B*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X-I27X	Estimo - Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *E*.3

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
D01B	Geologia stratigrafica e sedimentologica	
D01C	Geologia strutturale	
D02B	Geologia applicata	1
D04B	Geofisica applicata	
D04C	Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione	
H06X	Geotecnica	1
H01A	Idraulica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	
I15B	Impianti chimici	2
E03A-G03A	Ecologia - Assestamento forestale e selvicoltura	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
H14A	Tecnica e pianificazione urbana	
K04X	Automatica	1
H11X	Disegno	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I17X	Elettrotecnica	1
H05X	Topografia e cartografia	
I06X	Misure meccaniche e termiche	
K10X	Misure elettriche ed elettroniche	1

INDIRIZZI - AMBIENTE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A04B	Ricerca operativa	
H01A	Idraulica	
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	
H07B	Tecnica delle costruzioni	
I15B	Principi di ingegneria chimica	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I15E	Chimica industriale e tecnologica	4

DIFESA DEL SUOLO

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
H01A	Idraulica	
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	
H05X	Topografia e cartografia	
H06X	Geotecnica	
H07B	Tecnica delle costruzioni	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	4

PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIALE

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A04B	Ricerca operativa	
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	
H04X	Trasporti	
A05X	Topografia e cartografia	
H14A	Tecnica e pianificazione urbanistica	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
N10X	Diritto amministrativo	
P01J	Economia regionale	4

Corsi di diploma universitario

Art. 74 *(Obiettivi dei corsi di diploma universitario).*

74.1. Il corso di diploma universitario in ingegneria delle infrastrutture afferisce al settore civile; il corso di diploma universitario in ingegneria meccanica afferisce al settore industriale. I corsi di diploma universitario in ingegneria dell'ambiente e delle risorse ed in ingegneria dell'automazione hanno carattere intersettoriale.

74.2. I corsi di diploma universitario (di seguito indicati con d.u.) possono essere articolati in orientamenti, definiti annualmente dalla facoltà.

74.3. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di «diplomato in ingegneria ....» con la specificazione del corso di diploma seguito.

74.4. Per ciascun corso di diploma universitario è costituito un unico consiglio, indipendentemente dal numero di orientamenti. Il consiglio di facoltà può attribuire i compiti del consiglio di d.u. al consiglio di corso di laurea ritenuto più affine.

74.5. Obiettivo generale di ciascun corso di diploma è quello di formare tecnici con preparazione di livello universitario, qualificati anche per svolgere attività di supporto alla ricerca e per recepire e gestire l'innovazione adeguandosi all'evoluzione scientifica e tecnologica. Si richiede pertanto una buona formazione di base, rivolta più agli aspetti applicativi che a quelli teorici, nonché una preparazione ingegneristica a largo spettro, anche se orientata a un settore specifico, e una formazione che addestri all'utilizzo delle conoscenze di base e ingegneristiche per la soluzione di problemi applicativi.

Art. 75 *(Accesso ai corsi di diploma universitario).*

75.1. Il numero degli iscritti al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture e alle risorse disponibili, alle prevedibili esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. In ogni caso, per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento dovrà avere un numero di studenti non superiore, di norma, alle cento unità.

75.2. Le modalità delle eventuali prove per l'ammissione al primo anno di corso sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 76 *(Corsi di laurea e di diploma affini).*

76.1. Ai fini del proseguimento degli studi i corsi di d.u. di cui all'art. 70 sono dichiarati mutuamente affini ed affini a tutti i corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui all'art. 1 della vigente tabella XXIX.

76.2. Il criterio generale per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario è quello della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il consegnimento della laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti, o parte, degli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di d.u., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre sia gli insegnamenti integrativi appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai singoli corsi di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire la laurea stessa. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

76.3. Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno del corso di laurea, in ogni caso non superiore al terzo, cui lo studente o il diplomato si potrà iscrivere.

76.4. Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di d.u. o da un corso di laurea ad un corso di d.u. sempre della facoltà di ingegneria, il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, ove istituiti, riconoscerà gli insegnamenti col criterio della loro utilità al fine della formazione richiesta per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Il consiglio di facoltà identificherà i modi più appropriati per consentire, sia agli studenti iscritti come fuori corso, sia a quelli che abbiano interrotto gli studi nell'ambito di un corso di laurea in ingegneria, il conseguimento di un diploma universitario.

76.5. I corsi di d.u. e quelli di laurea con identica denominazione sono considerati strettamente affini.

76.6. Il consiglio di facoltà, ai fini del proseguimento degli studi nel corso di laurea strettamente affine, su proposta del competente consiglio di corso di laurea riconoscerà gli studi già completati nel corso di d.u. in modo tale che, per conseguire la laurea, gli insegnamenti integrativi e quelli propri del corso di laurea, valutati in termini di annualità, di norma non siano, rispettivamente, più di quattro e di quattordici. La facoltà dovrà quindi formulare i piani degli studi tenendo presenti i vincoli suddetti.

Art. 77 *(Articolazione del corso degli studi).*

77.1. La durata degli studi dei corsi di d.u. è stabilita in tre anni.

77.2. Ciascuno dei tre anni di corso è articolato in due periodi di attività didattica (semestri).

77.3. L'ordinamento degli studi è formulato con riferimento al modulo didattico (m.d.) che comprende un'attività assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori, ecc.) di almeno 50 ore. Per conseguire il diploma universitario occorre aver superato con esito positivo l'accertamento relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, seguirà criteri di continuità e di accorpamento in modo da limitare gli esami tradizionali a un numero sensibilmente inferiore a quello dei moduli didattici.

77.4. Complessivamente l'attività didattica articolata su 30 moduli comprende almeno 2100 ore, di cui almeno 500 di attività pratiche e di laboratorio o di tirocinio. L'attività di laboratorio potrà essere associata ai diversi corsi di insegnamento.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno dell'Università o presso qualificate istituzioni italiane o straniere anche in relazione alla predisposizione di un eventuale elaborato finale. L'attività di tirocinio potrà essere ritenuta equivalente al massimo a due dei moduli didattici necessari per conseguire il titolo.

77.5. Le tabelle di cui all'art. 80 riportano per ciascun diploma universitario il numero dei moduli didattici e i relativi settori scientifico-disciplinari da includere obbligatoriamente nei *curricula* didattici. Il consiglio di facoltà, su proposta dei competenti consigli di corso di diploma, ove istituiti, completerà le indicazioni, fino ad un numero di trenta moduli didattici, per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

77.6. L'esame di diploma consiste in una discussione finalizzata all'accertamento della preparazione di base e professionale del candidato; esso potrà prevedere la presentazione e l'esposizione di un eventuale elaborato scritto.

Art. 78 *(Regolamento dei corsi di diploma universitario)*.

78.1. Con apposito regolamento i consigli delle competenti strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

78.2. In particolare sarà indicato il piano degli studi nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di settore scientifico-disciplinare di appartenenza dei moduli didattici.

78.3. Nel piano degli studi sarà individuata la denominazione degli insegnamenti; ciascun insegnamento sarà costituito da un singolo modulo o dalla integrazione di diversi moduli o frazioni di moduli. Le denominazioni degli insegnamenti sono, di norma, quelle indicate nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 14 della legge n. 341/1990. Nei casi in cui l'insegnamento sia specifico del diploma universitario, differenziandosi dall'omonimo attivato nei corsi di laurea, occorre aggiungere alla sua denominazione la sigla d.u. Le denominazioni di insegnamenti integrati, formati con moduli didattici appartenenti a settori scientifico-disciplinari differenti, saranno diverse da quelle riportate nei settori stessi. L'identità di denominazione di insegnamenti comuni a più corsi di diploma non comporta necessariamente identità di programma, di svolgimento, e quindi di docente.

78.4. Sarà altresì indicata la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le loro eventuali propedeuticità. Saranno inoltre specificate le attività pratiche e di laboratorio associate ai singoli corsi, le prove di valutazione e la composizione delle relative commissioni, nonché le modalità dell'esame finale di diploma.

78.5. Nel regolamento sarà riportato anche il numero degli insegnamenti che dovranno essere superati, per consentire l'iscrizione al successivo anno di corso.

78.6. Il consiglio di facoltà potrà prevedere seminari e brevi corsi, da frequentare anche presso altre facoltà, al fine di favorire una migliore formazione umanistica degli studenti; potrà altresì prevedere brevi corsi sulle norme e i principi del disegno tecnico per quegli studenti che ne abbiano necessità in relazione all'iter degli studi precedenti.

78.7. Il consiglio di facoltà potrà inoltre prevedere che lo studente dimostri la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità di accertamento verranno stabilite dal consiglio di facoltà. Particolari corsi di insegnamento delle lingue potranno essere istituiti dall'Ateneo anche facendo ricorso a tecniche e strumenti specifici o utilizzando uno dei moduli didattici a scelta.

Art. 79 *(Docenza)*.

79.1. La copertura dei moduli didattici attivati è attribuita dal consiglio di facoltà a professori di ruolo dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, ovvero, per affidamento, a professori di ruolo o a ricercatori aventi titolo, sempre del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine.

79.2. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso d'insegnamento potrà comprendere moduli didattici o frazioni di modulo da affidare a professori a contratto, con le modalità previste nello statuto dell'Ateneo.

Art. 80 *(Ordinamento dei corsi di diploma universitario)*.

80.1. Nelle tabelle che seguono sono riportati per ciascun corso di diploma i settori scientifico-disciplinari con il relativo numero di moduli didattici da utilizzare nella formulazione dei *curricula*.

80.2. Gli orientamenti di un corso di diploma hanno l'obiettivo di consentire approfondimenti, in un particolare campo di competenze sia di tipo metodologico, sia tecnico-progettuali, realizzative e di esercizio. I moduli didattici, in numero non inferiore a tre sono scelti dalla facoltà in accordo con l'obiettivo indicato.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

TABELLA *A*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15K	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *D*.2

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
D01B-D01C	Geologia stratigrafica - Geologia strutturale	
D02B	Geologia applicata	1
D04B-I16A	Geofisica applicata - Ingegneria degli scavi e delle miniere	
I16B	Ingegneria delle materie prime	
H06X	Geotecnica	1
H11X	Disegno	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
H05X	Topografia e cartografia	1
H01A	Idraulica	1
H07A	Scienze delle costruzioni	1
I03X	Fluidodinamica	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	
I16C	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	1
E03A-H02X	Ecologia - Ingegneria sanitaria-ambientale	1
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I12B-I15C	Impianti nucleari - Impianti chimici	
I15E	Chimica industriale e tecnologia	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	
I05B	Fisica tecnica ambientale	1
I17X-I19X	Elettrotecnica - Sistemi elettrici per l'energia	1
K01X-K02X	Elettronica - Campi elettromagnetici	
K03X-K04X	Telecomunicazioni - Automatica	1

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE

TABELLA *A*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economica-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *D*.3

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
I07X	Meccanica applicata alle macchine	2
I05A	Fisica tecnica industriale	
I04B-I04C	Macchine a fluido - Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	2
K01X	Elettronica	
K03X	Telecomunicazioni	
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	2
K01X	Elettronica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
K04X	Automatica	3
A04B	Ricerca operativa	
K04X	Automatica	1

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

TABELLA *A*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *B* 1

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
H01A	Idraulica	
H01B-H01C	Costruzioni idrauliche - Costruzioni marittime	1
D02B	Geologia applicata	
H06X	Geotecnica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	1
H07B	Tecnica delle costruzioni	1
H11X	Disegno	1
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1

TABELLA *C* 1.1

Codifica	Denominazione del settore scientifico disciplinare	Numero dei moduli
H01A	Idraulica	
H01B	Costruzioni idrauliche	
H01C	Costruzioni marittime	1
H02X	Ingegneria sanitaria-ambientale	1
H03X	Strade, ferrovie ed aeroporti	1
H04X	Trasporti	1
H05X	Topografia e cartografia	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA MECCANICA

TABELLA *A*

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
A02A-A01C	Analisi matematica - Geometria	
A03X-A04A	Fisica matematica - Analisi numerica	
A01A-A01B	Logica matematica - Algebra	
A02B-S01A	Probabilità e statistica matematica - Statistica	4
B01A	Fisica generale	1
B01A-B03X	Fisica generale - Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1

TABELLA *B* 3

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I05A	Fisica tecnica industriale	
I03X	Fluidodinamica	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I17X	Elettrotecnica	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I13X	Metallurgia	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	
I19X	Sistemi elettrici per l'energia	1

TABELLA *C* 3.5.

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Numero dei moduli
H01A	Idraulica	
I03X	Fluidodinamica	1
I04B	Macchine a fluido	1
I05A	Fisica tecnica industriale	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	1
I11X	Impianti industriali meccanici	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 20 maggio 1996

Il rettore: GULLOTTI

96A3479

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, recante: «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali».

Il decreto-legge 4 aprile 1996, n. 188, recante. «Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonché delle giunte e dei consigli comunali e provinciali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 6 aprile 1996.

96A3523

Mancata conversione del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante: «Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano».

Il decreto-legge 4 aprile 1996, n. 189, recante. «Interventi straordinari per la ricostruzione del teatro "La Fenice" di Venezia, nonché per l'evento disastroso verificatosi a Napoli-Secondigliano» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 6 aprile 1996.

96A3524

Mancata conversione del decreto-legge 4 aprile 1996, n. 190, recante: «Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa».

Il decreto-legge 4 aprile 1996, n 190, recante: «Interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché per l'aeroporto internazionale Galileo Galilei di Pisa» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 82 del 6 aprile 1996.

96A3525

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola media statale «G. Ungaretti» di Serra Riccò ad accettare una donazione

Con decreto prot n. 1241/95 Sett. II/2° datato 5 gennaio 1996 del prefetto di Genova la scuola media statale «G. Ungaretti» di Serrà Riccò è stata autorizzata ad accettare la donazione di una lavagna luminosa mod. 2004 E della ditta Malinverno del valore non superiore a L. 500 000, offerente. A.I R H. di Genova.

96A3488

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Foggia, Salerno, Brescia, Pavia, Varese e Napoli.

Con decreto ministeriale n. I/2/614/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 9.331.960.010, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Foggia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/615/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Foggia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.983.397.333, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Foggia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/717/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Salerno è concessa dilazione. ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 12.880.726.692, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Salerno, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/580/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Brescia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988. n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 78.372.740.818, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/525/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Pavia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 20.503.908.332, corrispondente. al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Pavia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/522/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Varese è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.571.027.173, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 60% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia. sezione staccata di Varese, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/831/96 del 15 marzo 1996, al commissario governativo delegato al servizio di riscossione per la provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 37.337.119.484, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, all'80% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il commissario governativo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Campania, sezione staccata di Napoli, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

96A3485

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Vicenza, Campobasso, Reggio Calabria, Mantova, Firenze, Isernia, Lecco, Lecce, Modena e Ascoli Piceno.

Con decreto ministeriale n. I/2/582/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Vicenza è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 28.734.859.669, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Vicenza, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/579/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Campobasso è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988. n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.570 373.593, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Molise, sezione staccata di Campobasso, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/719/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Reggio Calabria è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 22.877.082.962, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n I/2/581/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Mantova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.713.537.000 corrispondente al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Mantova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/642/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Firenze è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 18.425 087 000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome della Exoro S r.l.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Toscana, sezione staccata di Firenze, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. I/2/474/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Isernia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 15.028 683.138, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Molise, sezione staccata di Isernia, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n I/2 499/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Lecco è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 3.335.523.870, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 70% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Como, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/523/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 37.409 892 674, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Lecce, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/639/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Modena è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.097.766.300, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per l'Emilia-Romagna, sezione staccata di Modena, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/467/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Ascoli Piceno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.782.755.330, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per le Marche, sezione staccata di Ascoli Piceno, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

96A3486

Concessione di dilazioni del versamento delle entrate ai titolari del servizio di riscossione delle province di Milano, Bari, Brindisi, Padova, Taranto, Vibo Valentia, Crotone, Catanzaro, Viterbo e Sondrio.

Con decreto ministeriale n. I/2/526/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Milano è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 316.908.809.088, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Milano, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/664/96 del 27 febbraio 1996, al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Bari è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 70.228.954.287, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Bari, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/666/96 del 27 febbraio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Brindisi è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.396 114 833, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Brindisi, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n I/2/616/96 del 27 febbraio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Padova è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 29.416.296.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Veneto, sezione staccata di Padova, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/583/96 del 27 febbraio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Taranto è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 20.984.853.998, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Puglia, sezione staccata di Taranto, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/677/96 del 27 febbraio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Vibo Valentia è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.367.051.415, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/674/96 del 27 febbraio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Crotone è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.957.789.000, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/675/96 del 27 febbraio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Catanzaro è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 6.906.460.705, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Calabria, sezione staccata di Catanzaro, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/613/96 del 27 febbraio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Viterbo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L 4.285.077.554, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 90% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per il Lazio, sezione staccata di Viterbo, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

Con decreto ministeriale n. I/2/537/96 del 27 febbraio 1996 al titolare della concessione del servizio di riscossione per la provincia di Sondrio è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di febbraio 1997, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 710.245.750, corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al 50% del carico iscritto a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni delle somme riscosse.

La direzione regionale delle entrate per la Lombardia, sezione staccata di Sondrio, darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli eventuali sgravi di imposta accordati ai contribuenti.

96A3487

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Cancellazione dell'Associazione produttori ortofrutticoli della Marca Trivigiana - Soc. coop. a r.l., in Mogliano Veneto, dall'elenco nazionale organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale n 91300 del 4 novembre 1994, è stata cancellata l'Associazione produttori ortofrutticoli della Marca Trivigiana, con sede in Mogliano Veneto (Treviso), in quanto la stessa ha aderito ad un organismo associativo interregionale denominato Associazione produttori ortofrutticoli Veneto-Friulana - Soc. coop. a r.l., con sede in Mogliano Veneto (Treviso).

La predetta associazione è cancellata dal n. 22 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito di personale giuridica di diritto privato.

96A3480

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 giugno 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1545,14
ECU	1910,57
Marco tedesco	1009,90
Franco francese	298,20
Lira sterlina	2396,98
Fiorino olandese	901,59
Franco belga	49,126
Peseta spagnola	11,963
Corona danese	261,60
Lira irlandese	2453,06
Dracma greca	6,402
Escudo portoghese	9,795
Dollaro canadese	1128,25
Yen giapponese	14,193
Franco svizzero	1230,40
Scellino austriaco	143,51
Corona norvegese	236,39
Corona svedese	230,89
Marco finlandese	329,42
Dollaro australiano	1234,10

96A3578

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 il rag. Pietro Antonio Panzetta è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Società anonima cooperativa del Muro», con sede in Avetrana (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 20 marzo 1985, in sostituzione del dott. Alessandro Manfredonia, revocato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 il rag. Martinelli Giorgio è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Abete Rosso - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 ottobre 1970, in sostituzione del rag. Fumagalli Giorgio, deceduto.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 la dott.ssa Mara Passeggeri è stata nominata commissario liquidatore della Società cooperativa «La Comune Artigiana - Società cooperativa a r.l.», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto dell'11 marzo 1988, in sostituzione dell'avv. Donato Barone, revocato.

Con decreto ministeriale 16 maggio 1996 il dott. Giovanni Semboloni è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Cooperativa Nuova Universal - cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerreto Guidi (Firenze), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 10 aprile 1995, in sostituzione del rag. Carlo Mortini, che ha rinunciato all'incarico.

96A3481

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali:

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.20.D14 del 30 maggio 1996

ROFERON-A, flacone liof. 4,5 MUI + solvente - A.I.C. 025839046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

Decorrenza degli effetti per il ritiro dal commercio: entro e non oltre il centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto n. 800.F.1/D/R.M.20.D13 del 30 maggio 1996

LEUFERON-2, flacone liof. 1 mg - A.I.C. 028001016.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Roche S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

96A3482

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata a conseguire i legati disposti dal sig Olivieri Oliviero, a favore dei comitati C R I. di Bologna e di Firenze, con testamento pubblico per atto dott Michele Santoro, notaio in Firenze, numero di repertorio 26334, consistenti nella somma di L. 20 000.000 per ciascuno dei suddetti comitati.

96A3483

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura del tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella quota del 10%, pari a L. 22.000 000, dei beni liquidi contenuti nella cassetta di sicurezza c/o la Banca del Monte di Lombardia, agenzia n 325 di Pavia, quantificati in L 220 000.000, disposto dal signor Inzoli Mario con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Gallotti, notaio in Pavia, numero di repertorio 36030.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura del tumori, di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10 000.000, disposto dal signor Bensi Valerio con testamento olografo pubblicato per atto dott Rodolfo Parigi, notaio in Milano, numero di repertorio 223318.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura del tumori, in Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella quota del 50%, pari a L. 57.145.763, dei B O T. depositati presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Filiale di Arezzo, quantificati in L. 114 291.526, disposta dalla sig ra Olga Stolzuoli con testamento pubblicato per atto dott. Maurizio Licenziati, notaio in Monte San Savino (Arezzo), numero di repertorio 35815.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura del tumori di Milano, è stato autorizzato ad accettare l'eredità, consistente nel 50% della somma, più interessi, depositata nel c/c presso il Credito Italiano ag. 25 di Milano, nonché in parte di mobilio, per un valore complessivo di L. 33 649.600, disposta dalla sig ra Giuseppa Sesana con testamento pubblicato per atto dott Giuseppe Fossati, notaio in Milano, numero di repertorio 81209

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura del tumori di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig ra Bertaccini Maria, consistente nella quota del 50%, pari a L. 2 088 685, dei B O T. depositati presso la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Filiale di Arezzo, quantificati in L. 4 177 370, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giorgio Papi, notaio in Forlì, numero di repertorio 16507.

Con decreto ministeriale 7 maggio 1996, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura del tumori di Milano, è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 113.564.466, disposto dal sig Marchi Arnaldo Pellegre Achille con testamento pubblicato per atto dott. Massimo Napolitano, notaio in Milano, numero di repertorio 19130

96A3484

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi

Estratto decreto n P P T/01 del 29 maggio 1996/PMCH

Presidio medico-chirurgico. SPIRA REGOLABILE

Titolare A.I C.: Società Zobele industrie chimiche S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fersina, 4 - 38100 Trento, partita I.V.A. n. 00121970222

È apportata la seguente modifica il confezionamento del presidio medico-chirurgico sopraindicato viene effettuato anche presso lo stabilimento della ditta Sara Lee/D'E. Espana S.A., sito in Santa Perpetua de Mogoda - Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P.P.T./218 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale ANTEMESYL, 3 supposte da 30 mg, A.I.C. n. 003441033.

Titolare A I C.: L. Molteni & C. dei F lli Alitti Soc di Esercizio S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), località Granatieri s.s. 67, codice fiscale n. 01286700487.

È apportata la seguente modifica. la produzione ed il conferimento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la ditta Lamp San Prospero S.p a stabilimento di produzione in San Prospero (Modena), via della Pace n. 25/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n P P T/219 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale ALDOMET:

ALDOMET 250 30 compresse da 250 mg, A I C n 019954039,
ALDOMET 250 50 compresse da 250 mg, A I C n. 019954041,
ALDOMET 500 30 compresse da 500 mg, A.I C. n 019954015;
ALDOMET 500 50 compresse da 500 mg, A I C. n. 019954027.

Titolare A.I C.: Merck Sharp & Dohme Ltd Hoddesdon (Inghilterra), rappresentata in Italia da Merck Sharp & Dohme (Italia) S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G Fabbroni, 6, codice fiscale n 00422760587.

È apportata la seguente modifica la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la Merck Sharp & Dohme Limited, Shotton Lane Cramlington Northumberland

Decorrenza di efficacia del decreto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n P P T/220 del 27 maggio 1996

Specialità medicinali

CELESTONE CRONODOSE 3 fiale, A I C n. 019644057,
CELESTONE CRONODOSE 1 fiale, A I C n 019644044,
CELESTONE INIETTABILE, A.I C n. 019644032,
GENTALYN PEDIATRICO 10, A I C. n 020891026,
GENTALYN 20, A.I C. n. 020891038;
GENTALYN 120, A.I.C n 020891089,
GENTALYN 160, A.I C n. 020891053;
POLAMIN INIETTABILE, A I C n. 028050019,
ACQUA BATTERIOSTATICA,
ACQUA PER INIETTABILI,
NETTACIN 15 INIETTABILE, A I C. n 024809016;
NETTACIN 50 INIETTABILE, A I C n 024809028;
NETTACIN 100 INIETTABILE, A I C n. 024809030,
NETTACIN 150 INIETTABILE, A.I.C. n. 024809042;
NETTACIN 200 INIETTABILE, A I.C n. 024809055;
NETTACIN 300 INIETTABILE, A I C. n 024809067,
TRILAFON INIETTABILE, A I C n 013403047;
TRILAFON ENANTATO, A I.C. n 024002014.

Titolare A.I C.: Ditta Schering Plough S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G Ripamonti n 89, codice fiscale n. 00889060158

È apportata la seguente modifica: la produzione, ed il relativo controllo delle specialità medicinali Celestone Cronodose, Celestone iniettabile, Gentalyn pediatrico, Gentalyn, Polamin iniettabile, acqua

batteriostatica, acqua per iniettabili, Nettacin iniettabile, Trilafon iniettabile, Trilafon enantato sono effettuati anche presso la consociata Schering Plough, 2 rue Louis Pasteur Herouville - St - Clair - Francia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./221 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: DILADEL, 50 compresse da 60 mg, A.I.C. n. 025275013.

Titolare A.I.C.: Laboratori Delalande Isnardi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella 2, codice fiscale n. 00487310013.

È apportata la seguente modifica: la produzione completa della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina di Synthelabo Groupe sita in Tours (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./222 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: TILDIEN, 50 compresse da 60 mg, A.I.C. n. 025278019.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella 2, codice fiscale n. 06685100155.

È apportata la seguente modifica: la produzione completa della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina della Synthelabo Groupe sita in Tours (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./223 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: BBK8:

BBK8 100 1 fiala soluzione iniettabile 100 mg, A.I.C. n. 023594017;

BBK8 250 1 fiala soluzione iniettabile 250 mg, A.I.C. n. 023594031;

BBK8 350 1 fiala soluzione iniettabile 350 mg, A.I.C. n. 023594043,

BBK8 500 1 fiala soluzione iniettabile 500 mg, A.I.C. n. 023594056.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km. 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina consortile di Anagni, sita in Fontana del Ceraso, Anagni (Frosinone).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./224 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: SOTALEX, 40 compresse 80 mg, A.I.C. n. 023245020.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km. 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina consortile di Anagni, sita in località contrada Fontana del Ceraso, Anagni (Frosinone).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./225 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: BUFFERIN, 20 compresse 325 mg, A.I.C. n. 023347040.

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Co - USA, rappresentata in Italia da Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sermoneta (Latina), via del Murillo km. 2,800, codice fiscale n. 00082130592.

È apportata la seguente modifica: il confezionamento ed i controlli sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina consortile di Anagni, sita in località contrada Fontana del Ceraso Anagni (Frosinone) che nell'officina già autorizzata di Sermoneta (Latina).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./226 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: AUGMENTIN, sospensione pediatrica 312,5 mg/5 ml, A.I.C. n. 026089045.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina della Smithkline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques sita in Mayenne (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./227 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: TEGENS:

20 bustine da 80 mg, A.I.C. n. 023539051;

20 bustine da 160 mg, A.I.C. n. 023539075.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella 2, codice fiscale n. 11007760157.

È apportata la seguente modifica: ferma restando l'autorizzazione alla produzione della specialità medicinale sopra indicata presso l'officina di Amilly (Francia) la produzione della specialità medesima, finora autorizzata presso l'officina sita in via Ortles, 12, Milano, viene ora trasferita per le fasi di fabbricazione e confezionamento presso l'officina farmaceutica della ditta Fine Foods MTM S.p.a., sita in via Grignano n. 45 Brembate (Bergamo) e per i controlli presso l'officina della società Synthelabo S.p.a., sita in via Rivoltana, 35, Limito (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./228 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: ZACAM, 6 fiale da 20 mg, A.I.C. n. 024908055.

Titolare A.I.C.: Fournier Pierrel Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) Centro Direzionale Milano Oltre, Palazzo Caravaggio, via Cassanese, 224, codice fiscale n. 09964320155.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina comune Gelfipharma S.r.l., sita in via Emilia n. 99, frazione di S. Grato, Lodi (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./229 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: LEVOFOLENE:
6 fiale iniettabili × 7,5 mg, A.I.C. n. 027352044;
1 flacone liofilizzato iniettabile × 25 mg, A.I.C. n. 027352057;
1 flacone iniettabile × 100 mg ev, A.I.C. n. 027352069.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282, codice fiscale n. 00400380580.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso la ditta Serpero sita in via Filippo Serpero - Masate (Milano).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./230 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: DEBRIDAT, 20 capsule da 150 mg, A.I.C. n 022934044.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmeceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Shakespeare 47, codice fiscale n. 00410650584.

È apportata la seguente modifica: la produzione e l'incapsulamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso lo stabilimento R.P. Scherer S.p.a., sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,100.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./231 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: AUGMENTIN:
e. v. flac. polv. 550 mg + fiala solv. 10 ml, A.I C. n. 026089096;
e. v. flac. polv. 600 mg + fiala solv. 10 ml, A.I.C. n. 026089060;
e. v. flac. polv. 1200 mg + fiala solv. 20 ml, A.I.C. n. 026089072;
e. v. flac. polv. 2200 mg, A.I.C. n. 026089084.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina della Smithkline Beecham S A., sita in Toledo (Spagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n P.P.T./232 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: VELAMOX, granulare pediatrico, A.I C. n. 023097037.

Titolare A I C: Smithkline Beecham S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n 03524320151.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed i controlli della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina della Smithkline Beecham Labaoratoires Pharmaceutiques, sita in Mayenne (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./233 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: TURBO - KIT, 14 compresse di etidronato bisodico e 76 compresse di calcio carbonato per uso orale, A.I.C. n. 028711024.

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n 03524320151

È apportata la seguente modifica: la produzione (relativamente alle operazioni di mescolamento finale, di comprimitura e blisteraggio delle compresse di etidronato bisodico) è effettuato anche presso l'officina della Procter & Gamble Pharmaceuticals France, sita in Longjumeau (Francia).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./234 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: CORDARONE, 20 capsule 200 mg, A.I.C. n. 022033029.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale n. 00410650584.

È apportata la seguente modifica: la produzione e l'incapsulamento della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso lo stabilimento R.P. Scherer S.p.a. di Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,100.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./235 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: EURAX, 20 g crema, A.I.C. n. 001578018.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13, codice fiscale n. 00687350124.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento completo ed i controlli di qualità della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della Zyma S.A. di Nyon (Svizzera).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./236 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: RILAPROST, 30 capsule 160 mg, A.I.C. n. 027339011.

Titolare A I.C.: Ditta laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale n. 00678100504.

È apportata la seguente modifica: le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sul prodotto finito della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della ditta F I R M.A. S p a., sita in via di Scandicci n. 37 - Firenze.

Decorrenza di efficacia del decreto. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Estratto decreto n. P P.T 237 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: METHOTREXATE:
25 compresse, A I.C. n. 019888015;
100 compresse, A.I.C. n. 019888027.

Titolare A.I C: Cyanamid Italia S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Franco Gorgone, Zona industriale, codice fiscale n. 00130300874.

È apportata la seguente modifica le operazioni di fabbricazione, incluse le operazioni di etichettatura e confezionamento e rilascio dei lotti sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della propria consorella tedesca Cyanamid GmbH con sede in Pfaffenrieder Strasse, 7, Wolfratshausen Germania.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./238 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: ETILTOX, compresse da 200 mg, A.I.C. n. 010681029.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco Torino, via A. Manzoni, 2, codice fiscale n. 00505500017.

È apportata la seguente modifica: la produzione ed il controllo della specialità medicinale Etiltox sono effettuati presso l'officina farmaceutica della ditta European Generics Vandervel Group S.r.l., sita in via Follereau, 25 - Nembro (Bergamo).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./239 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: FLUIBRON, soluzione 0,75% di ambroxol, A.I.C. n. 024596049.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale n. 01513360345.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina consortile Chiesi farmaceutici S.p.a., sita in Parma, via Palermo, 26/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./240 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: ATEM, soluzione 0,025% di ipratropio bromuro, A.I.C. n. 024153013.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale n. 01513360345.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso la propria officina consortile Master Pharma S.r.l., sita in via Palermo n. 26/A - Parma.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./241 del 27 maggio 1996

Specialità medicinali:

RELOXYL 5 gel idroalcolico tubo da 30 g, A.I.C. n. 032129013;

RELOXYL 10 gel idroalcolico tubo da 30 g, A.I.C. n. 032129025.

Titolare A.I.C.: R.D.C. Ricerche dermo-cosmetiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Armellini, 37, codice fiscale n. 03102360587.

È apportata la seguente modifica: la produzione delle specialità medicinali sopra indicate è effettuata presso la soc. Bruschettini S.r.l., stabilimento farmaceutico, sito in via Isonzo n. 6 - Genova.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./242 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: ONCOCARBIDE, 20 capsule da 500 mg, A.I.C. n. 021510019.

Titolare A.I.C.: Astra farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via degli Artigianelli, 10, codice fiscale n. 07968910153.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso l'officina di produzione della ditta Teofarma S.r.l., sita in Pavia, viale Certosa, 8/A.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./243 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: GINOXIL, lavanda vaginale monouso, A.I.C. n. 032128011.

Titolare A.I.C.: R.D.C. Ricerche dermo-cosmetiche S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Armellini, 37, codice fiscale n. 03102360587.

È apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina farmaceutica laboratori Gambar S.r.l., sita in Roma, via Bolognola n. 45.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./244 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: BIOTRIXINA:

8 capsule da 500 mg, A.I.C. n. 025798012;

flac. 100 ml sosp. estemp. 5%, A.I.C. n. 025798024.

Titolare A.I.C.: Benedetti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo De' Bacchettoni, 3, codice fiscale n. 00761810506.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed il controllo terminale della specialità medicinale Biotrixina sono effettuati presso l'officina consortile, sita in Pomezia, via Campobello n. 15.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./245 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: TIADEN, 40 compresse 600 mg, A.I.C. n. 023877018.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli - Firenze, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica F.I.R.M.A. S.p.a., sita in via di Scandicci n. 37 - Firenze.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./246 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: AMINOMAL P.I., 3 f. sir. 10 ml, A.I.C. n. 011226089.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli - Firenze, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso la società A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., sita in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./247 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: DIGOMAL, 20 perle, A.I.C. n. 010365029.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli - Firenze, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina farmaceutica F.I.R.M.A. S.p.a., sita in Firenze, via di Scandicci n. 37.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./248 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale CONVIVIAL, 30 capsule, A.I.C. n. 020943039.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli - Firenze, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica della società F.I.R.M.A. S.p.a., sita in Firenze, via di Scandicci n. 37.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./249 del 27 maggio 1996

Specialità medicinali:

CAPROLISIN, 6 fiale 10 ml, A.I.C. n. 019227026;

CAPROLISIN FORTE, 6 fiale 10 ml, A.I.C. n. 019227040.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli - Firenze, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici delle specialità medicinali sopra indicate sono effettuati presso l'officina farmaceutica della A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., sita in Firenze, via Sette Santi n. 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./250 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: RITMOCOR, 40 compresse, A.I.C. n. 018075022.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli - Firenze, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati presso l'officina farmaceutica della A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., di Firenze, via Sette Santi n. 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto decreto n. P.P.T./251 del 27 maggio 1996

Specialità medicinale: RAPICORT, 1 fiala E.V. da 500 mg, 5 ml, A.I.C. n. 026800045.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Lungo l'Ema, 7, località Ponte a Ema, Bagno a Ripoli - Firenze, codice fiscale n. 00408570489.

È apportata la seguente modifica: la produzione, il confezionamento ed i relativi controlli analitici della specialità medicinale sopra indicata e effettuata presso l'officina farmaceutica della A. Menarini Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., di Firenze, via Sette Santi n. 3.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

96A3429

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata provvederà mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina legale (F22B).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, si potrà procedere ai trasferimenti solo dopo aver accertato la disponibilità sul bilancio dell'Ateneo.

96A3490

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di ingegneria di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

fisica - (settore scientifico-disciplinare fisica generale B01A).

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3491

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia della libera Univesità «Maria SS. Assunta» è vacante il seguente posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare Q05A - teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A3489

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare e la disciplina sotto indicati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia, seconda sede di Varese:

settore scientifico-disciplinare P01B: politica economica - disciplina: politica economica.

La disciplina di cui al presente avviso, è indicata unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni) direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

96A3492

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio di Lucca, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ha nominato, con la delibera n. 149 del 20 maggio 1996, conservatore del registro delle imprese il dirigente dott.ssa Alessandra Bruni, vice segretario generale, in sostituzione della rag. Gina Passaglia.

96A3493

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COMO

Sostituzione del conservatore del registro delle imprese

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, visto l'art. 8, comma, 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione n. 199 adottata in data 3 maggio 1996, ha nominato il segretario generale dott. Sergio Rigamonti conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in sostituzione del dott. Mario Pomesano.

96A3494

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 2 agosto 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 363/1995 del 18 luglio 1995, concernente la specialità medicinale «PRATICEF», alla pag. 15, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «modifica apportata: produttore: La produzione del flaconcino liofilizzato *delle* specialità *medicinali* sopra *indicate* è ora effettuata anche presso la Società Pulitzer italiana S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.», leggasi: «modifica apportata: produttore: La produzione del flaconcino di polvere liofilizzata *della* specialità *medicinale* sopra *indicata* è ora effettuata anche presso la Società Pulitzer italiana S.r.l. nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.».

96A3377

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1° aprile 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./34 del 20 marzo 1996, concernente la specialità medicinale «MEFOXIN», alla pag. 55, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale "MEFOXIN" *è eseguita* anche presso l'officina della Merck Sharp & Dohme - Chibret, sita in Clermont Ferrand (Francia).», leggasi: «è apportata la seguente modifica: la produzione *(delle filale solventi) e tutte le operazioni terminali di confezionamento* della specialità medicinale "MEFOXIN" *sono eseguite* anche presso l'officina della Merck Sharp & Dohme - Chibret, sita in Clermont Ferrand (Francia).».

96A3379

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./76 del 28 marzo 1996, concernente la specialità medicinale «TELDANE», alla pag. 57, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso lo stabilimento farmaceutico della società Marion *Merrel* Dow S.A., sita in Bourgoinjallieu (Francia) Boulevard de Champaret.», leggasi: «è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata anche presso lo stabilimento farmaceutico della società Marion *Merrell* Dow S.A., sita in Bourgoinjallieu (Francia) Boulevard de Champaret.».

96A3378

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 26 aprile 1996)

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./102 del 16 aprile 1996, concernente la specialità medicinale «POLARAMIN INIETTABILE», alla pag. 40, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*POLARAMIN* INIETTABILE», leggasi: «*POLAMIN* INIETTABILE»; inoltre, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./110 del 16 aprile 1996, concernente la specialità medicinale «FELISON», alla pag. 41, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Bayropharm Italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano Viale Certosa *210*, codice fiscale n. *00829950153*;», leggasi: «Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano Viale Certosa *126*, codice fiscale n. *05849130157*;».

96A3380

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto del Ministero della sanità n. P.P.T./173 dell'8 maggio 1996 concernente la specialità medicinale FAVE DI FUCA, alla pag. 58, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata presso l'officina farmaceutica Hoechst Marion Roussel S.p.a. sita in Scoppito (L'Aquila), strada statale 17 km 22.», leggasi: «è apportata la seguente modifica: la produzione della specialità medicinale sopra indicata e effettuata *anche* presso l'officina farmaceutica Hoechst Marion Roussel S.p.a. sita in Scoppito (L'Aquila) strada statale 17 km 22.».

96A3376

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 385.000
- semestrale . . . . L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 72.500
- semestrale . . . . L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 216.000
- semestrale . . . . L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 72.000
- semestrale . . . . L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 215.500
- semestrale . . . . L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 742.000
- semestrale . . . . L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOL
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/3^

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a s
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI S a s
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V. E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macalle 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P Z S.
S Marco 1893/B - Campo S Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11